



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno VII - n. 2-2012  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno VII - n. 2-2012  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133 - Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione internazionale' di questo numero della Rivista riporta, per quanto riguarda la giurisprudenza, sentenze statunitensi sull'insussistenza d'un rapporto gerarchico diretto fra Santa Sede e sacerdoti, e sulla rilevanza della forma testamentaria usata nei lasciti ad istituzioni religiose; sentenze tedesche sull'equiparazione tributaria fra matrimonio *stricto sensu* e convivenze registrate, sul diritto di sciopero esteso – a certe condizioni – anche ai dipendenti delle Chiese, sull'ammissibilità della circoncisione, sul suono delle campane espressione della libertà religiosa, sui rapporti di lavoro specifici con la Chiesa cattolica, sul velo islamico nelle scuole elementari, sul diritto di satira; sentenze francesi sull'utilizzo turistico degli edifici di culto, sulla rilevanza dell'integralismo islamico nella concessione della naturalizzazione, sulla mancata concessione del *ghet* che costituisce danno ingiusto risarcibile; sentenze della CEDU sul rapporto fra vita privata ed insegnamento della religione nelle scuole, e sulla mancata osservanza delle festività ebraiche, ammissibile se non discriminatoria.

Vengono riportate, infine, le due sentenze del Tribunale vaticano nei confronti di Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti.

## STATI UNITI

### US District Court of Oregon, decreto d'archiviazione n. 3:02-cv-430-MO, John Doe vs Holy See, 20 agosto 2012

#### Santa Sede – Lavoro dei religiosi

La parte attrice sostiene che la Santa Sede sia civilmente responsabile delle azioni compiute da P. Ronan, sussistendo fra quella e questo un rapporto di lavoro.

L'interpretazione del codice di diritto canonico, secondo la quale il Papa avrebbe il controllo e pretenderebbe obbedienza da tutti i sacerdoti, configurando così un potere gerarchico assimilabile a quello di un rapporto di lavoro, pone tre problemi.

*In primis* questa lettura del diritto canonico, anche se in linea teorica corretta, è in realtà una sorta di controllo molto in generale e molto teorico, che non è assolutamente al livello specifico e dettagliato del controllo operativo tipico delle relazioni lavorative: siamo come a 10.000 piedi d'altezza, è troppo astratto e troppo generale.

*In secundis* questo argomento proverebbe troppo: dato che l'obbedienza al Papa è un precetto che vincola tutti i cattolici, se tale obbedienza costituisse un rapporto lavorativo allora tutti i cattolici sarebbero dipendenti della Santa Sede.

[...]

L'argomento secondo cui il Primo Emendamento mi impedirebbe di utilizzare il diritto canonico nell'analisi della situazione, che dovrei perciò valutare solo sulla base dei dati di fatto, anche se non lo condivido mi porta alle stesse conclusioni, per varî motivi, ma soprattutto per la questione del pagamento. Se non c'è un pagamento, e non c'era per il voto di povertà, come si può parlare di rapporto di lavoro?

Un altro elemento fattuale, separabile dal diritto canonico, è la possibilità di licenziamento. La richiesta di riduzione allo stato laicale presentata da P. Ronan può essere equiparata ad un licenziamento? Certamente no.

Le attività di P. Ronan, inoltre, non erano direttamente supervisionate o realmente connesse con la Santa Sede, ed il fatto che sia la Santa Sede quanto P. Ronan abbiano escluso trattarsi di un rapporto di lavoro, mi portano a ritenere che in effetti non vi fosse un rapporto di lavoro.

Ciò a prescindere dalla questione dell'immunità sovrana della Santa Sede.

## State of Rhode Island and Providence Plantations Superior Court, sentenza PB 10-1195, Dauray et alii vs. The Legion of Christ of North America et alii.

### Finanziamento culti – Testamenti – Trust – Legionari di Cristo

La *de cuius* Mrs. Mee, rimasta vedova ed entrata a far parte del movimento 'Regnum Christi', aveva lasciato per via testamentaria un lascito di 60 milioni di dollari ad un *trust*, il cui *trustee*, composto da tre persone nominate dal Presidente della Congregazione, avrebbe autonomamente potuto decidere dove indirizzare i proventi degli investimenti. L'interposizione del *trust* con un autonomo *trustee*, anziché la donazione diretta alla Congregazione, esclude l'ipotesi che la *de cuius* fosse stata plagiata o subornata, e l'azione della nipote volta a far annullare il *trust* viene respinta.

## GERMANIA

### BVerfG, sentenza del 18 luglio 2012, BvL 16/11

#### Matrimonio – Convivenza registrata

Con legge finanziaria del 2010, entrata in vigore il 14 dicembre 2010, il legislatore ha equiparato i conviventi registrati ai coniugi *stricto sensu* per quanto riguarda le esenzioni tributarie valevoli per loro. Questa nuova versione della legge tributaria sugli acquisti immobiliari (GrEStG) non ha però effetto retroattivo, ma vale solo a partire per i casi successivi al 13 dicembre 2010. Per tutti i vecchi casi non ancora instauratisi dall'entrata in vigore della *Lebenspartnerschaftsgesetz* del 1 agosto 2001 continuano perciò a valere le disposizioni della legge tributaria sugli acquisti immobiliari nella versione del 1997, la quale per i conviventi registrati – a differenza dei coniugi *stricto sensu* – non prevede nessuna esenzione per il pagamento della tassazione.

Questa distinzione risulta essere incostituzionale.

La diseguaglianza fra coniugi *stricto sensu* e conviventi registrati relativamente ad alcune esenzioni tributarie deve assolutamente – alla luce di specifiche disposizioni fiscali sull'eguaglianza – essere misurata con estrema moderazione, dato che si riallaccia all'orientamento sessuale delle persone. Privilegiare i coniugi *stricto sensu* rispetto ai conviventi registrati non è giustificato sotto il punto di vista del diritto di famiglia e di quello ereditario. I conviventi registrati sono equiparati nel diritto di famiglia ed in quello ereditario ai coniugi *stricto sensu*, come pure sono l'un l'altro legati personalmente ed economicamente in egual modo in una convivenza giuridicamente fondata e stabilita di durata indeterminata.

Infine la condizione peggiore dei conviventi registrati rispetto ai coniugi *stricto sensu* non può venir giustificata nemmeno sulla base dell'art. 6 comma 1 GG, che stabilisce il dovere dello Stato di proteggere e favorire il matrimonio e la famiglia.

Se la protezione del matrimonio deve camminare di pari passo con un pregiudizio verso altre forme di vita familiare, nonostante queste secondo le disposizioni di legge siano equiparate al matrimonio ed ai suoi fini, allora il semplice rimando alla protezione costituzionale del matrimonio per giustificare questa differenziazione peggiorativa non è giuridicamente fondato.

## **Bundesarbeitsgericht, sentenze 1 AZR 179/11 e 1 AZR 611/11, del 20 novembre 2012**

### **Chiese protestanti – Diritto del lavoro – Diritto di sciopero**

Alcuni dipendenti di due Chiese protestanti avevano messo in atto uno sciopero, cosa vietata dalla normativa speciale, prevista nel GG, che riconosce alle Chiese autonomia normativa e vieta appunto lo sciopero.

Questi dipendenti, in conseguenza, venivano sanzionati disciplinarmente, provvedimenti avallati dal giudizio di primo grado.

Ora il BAG ribalta la sentenza, riconoscendo che, seppure il diritto di sciopero per i dipendenti ecclesiastici non possa essere il medesimo di tutti gli altri lavoratori dipendenti, tuttavia non può essere a priori negato del tutto.

## **LG Colonia, sentenza n. 151 NS 169/11, del 7 maggio 2012**

### **Ebraismo – Islam – Libertà religiosa - Circoncisione**

Nel novembre 2010 l'imputato aveva proceduto alla circoncisione di un bambino di quattro anni, senza nessuna indicazione di necessità medica, dietro richiesta dei genitori, di fede islamica. A seguito d'una prolungata emorragia, però, il bambino era stato portato in ospedale, con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria per lesioni corporali.

Il Tribunale di primo grado di Colonia (sentenza 528 DS 30/11, del 21 settembre 2011) aveva assolto l'imputato, sulla base dell'effettiva volontà dei genitori di procedere alla circoncisione del figlio, decisione presa anche per il bene del bambino dato che la circoncisione ha la funzione di tradizionale pratica che documenta l'appartenenza culturale e religiosa, sicché chi ne fosse privo verrebbe stigmatizzato. Inoltre essa viene largamente praticata in ambito americano ed anglosassone per ragioni mediche.

Il LG, in appello, definisce invece le circoncisione come lesione corporale, non praticabile su minorenni senza prescrizione medica, e comunque solo da medici, non riconoscendo validità alle motivazioni religioso-culturali addotte. All'imputato vengono comunque riconosciute le attenuanti, avendo agito in buona fede.

## **Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, sentenza n. 1 S 241/11, del 3 aprile 2012**

### **Libertà religiosa – Suono delle campane**

Vivendo a pochi metri da una chiesa cattolica, che tutte le mattine alle 6 suona le campane per due minuti, il querelante ritiene questo suono violi la legge federale sulle immissioni, nonché, essendo protestante, anche la sua libertà religiosa.

Il VwGH gli dà torto: il suono delle campane non costituisce inquinamento acustico, perciò non rientra nell'ambito della legge federale sulle immissioni. Inoltre non viola la sua libertà religiosa, perché non lo obbliga né gli impedisce di fare nessun proprio atto di culto. Se il semplice suono di campane costituisse violazione della libertà religiosa per i non cattolici, allora tanto più dovrebbe esserlo la permanente presenza della chiesa nelle vicinanze.

## **Landesarbeitsgericht Hamm, sentenza n. 10 Sa 890/12, del 17 luglio 2012**

### **Rapporti di lavoro con la Chiesa cattolica**

Anche in presenza di tutti i requisiti accademici e di legge, laddove, ad insindacabile giudizio dell'ente ecclesiastico datore di lavoro, venisse meno l'idoneità morale personale d'un dipendente, questo può essere senz'altro licenziato, e nulla può fare al riguardo l'autorità giudiziaria statale, che si trova in difetto di giurisdizione.

## **OVG Brema, Bremen, sentenza n. 1 B 99/12, del 13 giugno 2012**

### **Islam – Scuola – Velo islamico**

Un conflitto di coscienza in una bambina di 8 anni non è verosimile, perciò non è possibile ammettere un esonero dai corsi scolastici obbligatori di nuoto. La giurisprudenza tedesca riconosce solo a partire dai 12 anni alle ragazze musulmane la possibilità di chiedere l'esonero dalle lezioni di ginnastica.

## **Verwaltungsgericht di Berlino, sentenza n. 1 L 217.12, del 16 agosto 2012, e Oberverwaltungsgericht di Berlino-Brandenburgo, sentenza 1 S 117.12, del 17 agosto 2012.**

### **Islam – Libertà d'espressione – Diritto di satira – Caricature Maometto**

Le famose 'caricature di Maometto' pubblicate in Danimarca anni fa sono state stampate su manifesti ed affisse a circa 50 metri di distanza da alcune moschee di Berlino e del Brandeburgo. Ciò però rientra nella libertà d'espressione artistica garantita dal GG, *ex art. 5 § 3*, che non protegge solo le opere di buon gusto, e non rientrano nella fattispecie del § 166 StGB come vilipendio della religione, dato che non si riferiscono all'Islam in quanto tale, ma esprimono satira riguardo ad un personaggio storico.

## **FRANCIA**

**CE, sentenza 340648, del 20 giugno 2012.**

### **Luoghi di culto – Legge del 1905**

Le leggi del 9 dicembre 1905 e del 2 gennaio 1907 hanno disposto che le chiese siano a disposizioni dei fedeli e dei ministri di culto, sicché il loro utilizzo è possibile solo in armonia con le disposizioni generali proprie della confessione religiosa, massime con l'assenso dei ministri di culto. Il comune di Saintes Maries de la mer ha organizzato visite a pagamento del tetto della chiesa del comune; la locale associazione culturale ha presentato ricorso, asserendo trattarsi di violazione della libertà di culto per uso improprio della chiesa e per aver ignorato l'opposizione dei ministri di culto. Il Conseil d'État respinge quest'impostazione, asserendo che il tetto della chiesa non è evidentemente utilizzato per il culto, e, essendo raggiungibile dall'esterno con una scala completamente separata dalla chiesa, è raggiungibile senza recare nessun disturbo alle attività culturali che si svolgono all'interno.

**CAA Nantes, sentenza n. 11 NT 01786, del 14 maggio 2012**

### **Immigrazione – Islam**

È perfettamente legale respingere domande di naturalizzazione sulla base del fatto che il richiedente faccia parte d'un movimento religioso alfiere d'una pratica religiosa incompatibile con i principî d'eguaglianza fra uomini e donne, e di laicità.

## **CA Versailles, Ière chambre, Ière section, n. 10/04809, del 16 febbraio 2012.**

### **Ebraismo – Divorzio - ghet**

Il prolungato rifiuto da parte d'un marito ebreo di concedere alla moglie il ripudio, con la consegna del *ghet*, lasciando così continuare ad esistere il vincolo matrimoniale religioso, costituisce un abuso di diritto, specie dato che sono in corso le pratiche per il divorzio civile.

Ciò *ex art.* 1382 code civil configura un danno risarcibile, che il marito è appunto condannato a pagare nella misura di 8000 euro.

## **CEDU**

### **affaire FERNÁNDEZ MARTÍNEZ vs. SPAGNA, n. 56030/07, del 15 maggio 2012.**

Il ricorrente, ordinato sacerdote nel 1961, chiede la dispensa dal celibato nel 1984, sposato civilmente e con cinque figli, dal 1991 insegna religione in una scuola pubblica. A partire dal 1996 inizia a far propaganda attiva a favore dell'abolizione del celibato per i sacerdoti. All'inizio del 1997 gli giunge dalla Santa Sede la dispensa dal celibato, col divieto d'insegnare religione nelle scuole pubbliche, salvo specifica autorizzazione del Vescovo del luogo, e sempreché la cosa non suscitasse scandalo.

Alla fine del 1997 il Vescovo locale non gli rinnova il *placet* per l'insegnamento nelle scuole pubbliche, avendo egli reso pubblica la sua condizione di sacerdote sposato, ed avendo così appunto dato luogo a scandalo fra i fedeli.

Il ricorrente si rivolge a Strasburgo invocando l'art. 8 della Convenzione, sul diritto alla riservatezza della vita privata.

La Corte, a maggioranza, respinge l'istanza, negando vi sia stata tale violazione.

## **Affaire Sessa vs. Italia, n. 28790/08, del 3 aprile 2012.**

Il ricorrente è un avvocato napoletano ebreo, che, dovendo fissare nel corso d'un'udienza la data per un incidente probatorio, s'era sentito proporre due date corrispondenti a due festività ebraiche, nelle quali non avrebbe potuto essere presente. Egli fa presente la cosa al GIP, citando la legge 101 del 1989, e chiedendo una terza data; invano: il GIP fisserà l'incidente probatorio proprio in una di quelle due date.

Il ricorrente non si presenterà, e di lì scaturirà tutta una serie di impugnazioni fino in Cassazione degli atti susseguenti che porterà il processo iniziale a protrarsi più del dovuto.

Il ricorrente si rivolge infine a Strasburgo lamentando la violazione dell'art. 9 della Convenzione.

La Corte gli darà però torto, dato che il mancato rispetto delle festività ebraiche non fu dettato da motivi discriminatori.

# Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico del signor Gabriele Paolo

## IL TRIBUNALE

Composto dai signori Magistrati

1) Ill.mo Sig. Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente estensore

2) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier, Giudice

3) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Venerando Marano, Giudice

riunito in Camera di Consiglio

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento penale prot. N. 8/12 Reg. Gen. Pen.

a carico di

GABRIELE Paolo, (...) nato a Roma il 19 agosto 1966, cittadino vaticano, residente nello Stato della Città del Vaticano (...), difeso in giudizio dall'Avv. Cristiana Arru, elettivamente domiciliata nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale, imputato

del reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 402, 403, 1° e 404, 1° c. p.;

### *Fatto e diritto*

1. Con sentenza del 13 agosto 2012 il Giudice Istruttore presso questo Tribunale, Prof. Avv. Piero Antonio Bonnet, dichiarata la parziale chiusura dell'istruttoria ai sensi dell'art. 265 seg. c.p.p., rinviava Gabriele Paolo a giudizio davanti al Tribunale per il reato di furto aggravato ai sensi degli art. 402, 403, 1° e 404, 1° c.p.; dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato Sciarpelletti Claudio per il reato di violazione del segreto, ai sensi dell'art. 159 c.p., per carenza di prova e per il reato di concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 63, 402, 403, 1° e 404, 1° c.p., per insufficienza di prove; rinviava il medesimo Sciarpelletti Claudio a giudizio davanti al Tribunale per il reato di favoreggiamento ai sensi dell'art. 225 c.p.. Chiedeva quindi la notifica della sentenza al Promotore di giustizia, agli imputati ed ai loro difensori ed al Corpo della Gendarmeria.

Con atto del 4 settembre 2012 il Promotore di Giustizia, vista la sentenza del Giudice Istruttore del 13 agosto 2012, chiedeva al Presidente di questo Tribunale di voler emettere decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti di Paolo Gabriele e di Claudio Sciarpelletti, per rispondere ciascuno dei reati ad essi ascritti nella sentenza istruttoria.

A seguito di tale richiesta il Presidente del Tribunale provvedeva con Decreto del 17 settembre 2012, nel quale ordinava la citazione di Gabriele Paolo e Sciarpelletti Claudio a comparire dinanzi al Tribunale, nell'aula delle udienze, il giorno 29

settembre 2012 alle ore 9,30, con l'avvertenza che non comparendo sarebbero stati giudicati in contumacia.

Nello stesso provvedimento era stabilita la composizione del collegio giudicante nelle persone dei magistrati Prof. Giuseppe Dalla Torre Presidente, Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier giudice, Prof. Avv. Venerando Marano giudice; si avvertivano i difensori che durante il termine per comparire avevano la facoltà di riscontrare, nel luogo dove si trovavano, le cose sequestrate, di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti e di estrarne copia; si fissava al giorno 26 settembre 2012, alle ore 12,30, il termine utile per proporre le prove a difesa; si ordinava la notifica del Decreto con la richiesta del Promotore di Giustizia agli imputati, e la comunicazione al Promotore di Giustizia, ai difensori e al Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, custode della documentazione per la quale il Giudice Istruttore aveva disposto il sequestro giudiziario con la citata sentenza del 13 agosto 2012.

2. In data 21 settembre 2012 il difensore di Sciarpelletti Claudio, Avv. Gianluca Benedetti, presentava al Presidente del Tribunale istanza con la quale chiedeva la divisione dei procedimenti e la separata trattazione di quello relativo al suo assistito; con Decreto il Presidente del Tribunale si riservava di provvedere in merito in udienza. Il medesimo Avv. Benedetti depositava in Cancelleria, in data 26 settembre 2012, una Memoria per l'udienza dibattimentale ex art. 358 c.p.p.

La difesa dell'imputato Gabriele il 26 settembre 2012 depositava in Cancelleria la lista dei testimoni e le prove a difesa. In pari data la medesima difesa depositava un atto in cui, premesso che "la Relazione Peritale del Consulente di parte, Chiar. mo Prof. Cantelmi coincide nella sostanza con quella d'ufficio; [...] pur fondata, è stata redatta sottintendendo quelle categorie giuridiche caratteristiche del processo canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio; tali categorie non coincidono con il concetto di imputabilità richiesta dal diritto penale. Esse sono, invece, atipiche ed, in quel contesto, perfette per individuare le fattispecie relative al can. 1095, 2-2 C.I.C.", si dichiarava "1. l'inutilità ai fini dell'istruttoria della Perizia di parte; 2. che, ad oggi, l'unica perizia da tenere presente ai fini probatori sarà quella di ufficio richiesta su istanza del Promotore di Giustizia".

3. Con Decreto del 26 settembre 2012 il Presidente del Tribunale, con riferimento alle richieste degli avv. Benedetti ed Arru, ammetteva i testi richiesti dalla difesa dei due imputati, ordinandone la citazione per l'udienza del 29 settembre; dichiarava non ammissibile la richiesta audizione quale testimone del Prof. Roberto Tatarelli, in quanto consulente tecnico d'ufficio, facendo riserva di sentirlo eventualmente in tale qualità; ammetteva il controesame dei testi; rilevava, quanto alla richiesta di esibizione del corpo del reato, che la documentazione di rilievo per la procedura era già acquisita al fascicolo di ufficio; riservava al Collegio la decisione circa la richiesta perizia dattiloscopica sulla "presunta pepita" e la richiesta di esibizione della planimetria dello studio dei Segretari particolari del Santo Padre, nonché l'acquisizione delle deposizioni rese da tutte le persone audite dalla Eminentissima Commissione Cardinalizia; non accoglieva, in quanto esorbitante dai poteri del Tribunale, la richiesta che detta Commissione Cardinalizia convocasse gli Em.mi Cardinali Ivan Dias e Georges Marie Martin Cottier.

In data 27 settembre il Presidente del Tribunale autorizzava la Gendarmeria ad avvalersi dell'ausilio della Sig.ra Nadia Zappone, dipendente della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, per il controllo delle persone di sesso femminile autorizzate all'accesso nell'aula delle udienze nel corso del processo.

4. Il dibattimento aveva inizio il giorno 29 settembre 2012. Nel corso dell'udienza il Tribunale emanava Ordinanza motivata nella quale:

- con riferimento alla richiesta della difesa dello Sciarpetti, disponeva la divisione dei giudizi, ordinando la prosecuzione nei soli confronti dell'imputato Gabriele ed il rinvio, a data da destinarsi, del giudizio sul medesimo imputato Sciarpetti;

- con riferimento alle richieste della difesa del Gabriele, non ammetteva la perizia dattiloscopia sulla "presunta pepita"; non ammetteva l'esibizione della planimetria dello studio dei Segretari particolari del Santo Padre, respingeva la richiesta di acquisizione delle deposizioni rese dalle persone audite dalla Eminentissima Commissione Cardinalizia; rigettava le questioni preliminari di incompetenza; rilevava la infondatezza della nullità del Decreto di rinvio a giudizio; disponeva lo stralcio di documenti relativi a colloqui investigativi avvenuti senza la presenza dei difensori; rinviava all'esito delle risultanze dibattimentali la decisione circa la richiesta di escludere la natura di corpi di reato dell'assegno e della "presunta pepita"; rilevava la legittimità dell'installazione di telecamere all'esterno dell'ingresso della abitazione dell'imputato Gabriele; richiamava il disposto dell'art. 3 della Legge sulle fonti del diritto n. LXXI del 2008 a fondamento della legittimità dell'avvenuto esame del materiale informatico da parte della polizia giudiziaria; rinviava all'esito dibattimentale la decisione circa la richiesta espunzione dei documenti sequestrati nella casa di Castelgandolfo del Gabriele; accoglieva la richiesta della espunzione dal fascicolo di un articolo in lingua tedesca apparso sul quotidiano Die Welt; accoglieva la richiesta di stralcio dal fascicolo di ufficio della relazione del Comandante della Gendarmeria al Segretario particolare del Santo Padre Mons. Gänswein.

Il dibattimento continuava poi nelle udienze del 2 ottobre, nel corso della quale veniva interrogato l'imputato Gabriele e si acquisivano le testimonianze di Pesce Giuseppe, Cernetti Cristina, Mons. Gänswein Georg, Gauzzi Broccoletti Gianluca, Alessandrini Costanzo; del 3 ottobre, nel corso della quale udienza venivano acquisite le testimonianze di De Santis Stefano, Carli Silvano, Bassetti Luca, Cintia Luca.

In apertura dell'udienza del 6 ottobre il Presidente del Tribunale dava lettura dell'Ordinanza emessa in Camera di Consiglio dal Collegio il 5 ottobre con la quale, sciogliendosi le precedenti riserve, si respingeva la richiesta di escludere dai corpi di reato l'assegno e la pepita presunta d'oro, mentre si accoglieva la richiesta di espunzione dei documenti sequestrati all'imputato nella sua abitazione di Castelgandolfo. Seguivano la requisitoria del Promotore di Giustizia, l'arringa dell'avvocato del Gabriele e, in assenza di repliche, le dichiarazioni di quest'ultimo.

Nella sua requisitoria il Promotore di Giustizia chiedeva al Tribunale di dichiarare l'imputato responsabile del reato di furto aggravato e qualificato ex artt. 402, 403 n. 1 e 404 n. 1 c.p. e condannarlo alla pena di anni quattro (4) di reclusione, pena ridotta ad anni tre (3), in forza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 26 della legge n. L del 21 giugno 1969, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma limitata a quelli nei quali si esercitano i poteri dello Stato.

La difesa dell'imputato chiedeva in via principale la derubricazione del reato di furto in quello di appropriazione indebita e, in via subordinata, il minimo della pena considerando le esimenti prevalenti o quantomeno equivalenti alle contestate aggravanti con ogni beneficio di legge.

5. La prima questione da affrontare riguarda l'accertamento della verità del fatto materiale addebitato all'imputato.

All'esito del dibattimento appaiono pienamente confermate le risultanze dell'Istruttoria, così come ricavabili dai verbali della stessa, dalla Requisitoria del Promotore di Giustizia del 4 agosto 2012 e dalla sentenza di rinvio a giudizio pronunciata dal Giudice Istruttore il 13 agosto seguente, circa la sottrazione di documenti apparte-

nenti alla Santa Sede senza alcuna autorizzazione legittimante l'impossessamento.

In particolare, nel corso dell'interrogatorio avvenuto nell'udienza del 2 ottobre 2012 l'imputato, dopo aver confermato quanto dichiarato negli interrogatori avanti al Promotore di Giustizia ed al Giudice Istruttore, nel corso dei quali ebbe a confessare la commissione del fatto, ribadisce che "la raccolta dei documenti è iniziata più o meno quando è venuto in evidenza il caso di Mons. Viganò e i documenti sono stati raccolti nel tempo. Non sempre singolarmente ma anche in gruppi". Aggiunge tuttavia: "Non escludo che questa raccolta contenga però documenti precedenti". Precisa poi: "escludo di aver fatto altre raccolte di documenti oltre a quelli sequestrati", "ne ho fatto due copie per poter dimostrare, qualora fosse stato necessario, quali erano i documenti da me posseduti". Quanto alle modalità di fotocopiatura dei documenti sottratti, puntualizza che "la fotocopiatrice di cui mi sono servito si trova in un angolo della stanza dalla parte opposta rispetto alla mia postazione. Le fotocopie sono state effettuate in orario d'ufficio, a volte anche in presenza di altre persone. Non sono mai stato fuori orario a fotocopiare".

Le dichiarazioni dell'imputato presentano qualche contraddizione, per esempio laddove afferma di aver fatto solo due copie (quella data al Nuzzi e quella data al confessore), quando invece di molti documenti si è trovata anche una terza copia, reperita nel corso della perquisizione dell'abitazione vaticana e sequestrata; o laddove afferma di avere effettuato le fotocopie durante l'orario di ufficio, mentre, sempre in dibattimento, dichiara: "preciso che non c'era un orario prestabilito".

L'imputato invece non nega di aver fatto le fotocopie anche in momenti nei quali, non essendo presenti entrambi i Segretari, rimaneva solo in ufficio: difatti nelle ricordate dichiarazioni rese in dibattimento ha affermato che le fotocopie sono state effettuate "a volte anche in presenza di altre persone".

La sostanza dei fatti per i quali il Gabriele è sottoposto a giudizio trova conferma nelle deposizioni dei testimoni ascoltati nel corso del dibattimento. A cominciare da quella di Mons. Georg Gänswein, Segretario particolare di Sua Santità Benedetto XVI, che confermando quanto già dichiarato avanti al Giudice Istruttore a domanda del Promotore di Giustizia risponde: "Ho rilevato nel libro di Nuzzi dei documenti che non erano circolati nei dicasteri della Santa Sede e sui quali avevo solo riferito verbalmente al Santo Padre. In particolare, si trattava di una lettera del giornalista Vespa, di una lettera del Direttore di una banca del nord e della stampa di una e-mail inviata dal padre Lombardi relativa al caso Orlandi. La scoperta nel libro di questi documenti, che non poteva conoscere nessun altro, mi ha insospettito". Precisa poi, a domanda della difesa, "non mi sono mai accorto della sottrazione di documenti originali in precedenza e ho constatato l'originalità dei documenti tra quelli sequestrati per i timbri apposti e per la mia sigla o per la mens annotata sul documento", aggiungendo che "Rispetto alla mole dei documenti sequestrati gli originali erano pochi".

Sia dalle risultanze della fase istruttoria sia dalle deposizioni nella fase dibattimentale dei testimoni, tutti richiesti dalla difesa dell'imputato, si ricavano prove convergenti con quanto sopra. Cernetti Cristina, religiosa, appartenente alla Famiglia Pontificia, dopo aver confermato quanto già dichiarato in sede istruttoria, alla domanda circa la dichiarazione resa davanti al Giudice Istruttore a proposito della riunione del 21 maggio 2012 sulle "idee abbastanza precise" di chi avesse consegnato i documenti al Nuzzi risponde: "Sono giunta a questa deduzione avendo, per ragioni di ordine logico, escluso gli altri componenti la Famiglia Pontificia". Il teste Alessandrini Costanzo dichiara di aver notato, nel corso della perquisizione nell'abitazione vaticana del Gabriele, "la presenza di alcuni documenti in originale". Il teste De Santis Stefano, che

prese parte alla perquisizione dell'abitazione, dichiara: "Nell'ambito dei moltissimi documenti conservati nella libreria in questione erano molti relativi al Santo Padre, ad organismi della Curia Romana, all'organizzazione della Chiesa; alcuni riservatissimi con la firma autografa del Santo Padre e con menzione che dovessero essere distrutti. Tra questi documenti vi erano diversi originali, da come ho potuto constatare da firme autografe. Un gruppo di documenti riguardavano, poi, cifrati della Segreteria di Stato". Precisa inoltre che "Questi documenti non erano tutti insieme, ma sparsi e nascosti tra altro materiale", aggiungendo che "Tra i documenti sequestrati c'erano anche copie di documenti pubblicati nel libro del Nuzzi".

In conclusione, per quanto riguarda i documenti illecitamente sottratti, la confessione che si ricava dalle dichiarazioni rese dall'imputato sia in sede istruttoria che in sede dibattimentale trova conferma nelle testimonianze acquisite nel corso del dibattimento, oltre che negli altri elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Circa le altre cose mobili della cui sottrazione il Gabriele è imputato, vale a dire la pepita presunta d'oro, l'assegno di 100.000 e l'edizione cinquecentesca dell'Eneide, tradotta da Annibal Caro e stampata a Venezia nel 1581, si deve osservare preliminarmente che la contestazione in merito alla pepita ha riguardato solo l'oggetto nella sua "materialità" e non la sua natura, aurea o non aurea. Va pure osservato che nella testimonianza resa davanti al Giudice Istruttore il 18 luglio 2012 Mons. Gänswein ha affermato di non avere avuto conoscenza di nessuno dei tre oggetti, precisando poi che gli oggetti donati al Papa in occasione delle udienze pubbliche venivano affidati all'imputato affinché lui li portasse in ufficio, e non a casa. Trattasi di una procedura che lo stesso imputato ha confermato, sempre in istruttoria, durante l'interrogatorio del 21 luglio 2012, precisando che detti doni gli venivano consegnati per portarli in ufficio o nei magazzini, a seconda della loro natura.

E tuttavia si deve affermare che dagli atti dibattimentali non si ricavano indicazioni univoche e convergenti.

Al riguardo occorre distinguere l'assegno e la pepita, dalla cinquecentesca. Per quanto attiene ai primi due, davanti al Giudice Istruttore l'imputato si è giustificato dichiarando: "Nella degenerazione del mio disordine è potuto capitare anche questo"; detta dichiarazione, che appare plausibile in ragione della confusione in cui è stato rinvenuto il materiale sequestrato dopo la perquisizione nell'abitazione, è stata confermata in dibattimento, con la precisazione da parte dello stesso imputato che essa "non è un'ammissione di colpa". A fronte di tale giustificazione, diretta ad escludere una volontà criminosa volta alla sottrazione di detti beni, non sono risultati nel dibattimento elementi di prova certi e convergenti in senso contrario. Anzi: rimangono non del tutto chiare le circostanze del loro rinvenimento; del resto, le testimonianze rese dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto alla perquisizione nell'abitazione del Gabriele ed al sequestro delle cose ivi rinvenute, appaiono al riguardo non univoche. Così il teste Gauzzi Broccoletti Gianluca afferma: "Ho visto la pepita e l'assegno in una scatola di scarpe nello studio del Gabriele"; il teste Alessandrini Costanzo dice: "La presunta pepita d'oro l'ho vista in una scatola di cartone che si trovava nello studio dell'imputato. Per quanto riguarda l'assegno, mi pare di averlo visto quando negli uffici abbiamo fatto lo spoglio del materiale"; il teste De Santis Stefano dichiara: "Non ho visto né la pepita né l'assegno. Dell'esistenza della pepita ho avuto consapevolezza durante la perquisizione. Dell'assegno successivamente".

Per quanto riguarda poi la cinquecentesca, alla contestazione del Giudice Istruttore l'imputato ha dichiarato: "ero l'incaricato di portare alcuni doni presso il magazzino e altri in Ufficio... Per quanto riguarda l'edizione dell'Eneide ricordo che avendo

mio figlio cominciato lo studio di quel poema chiesi a Mons. Gänswain se potevo far vedere il libro al Professore di mio figlio. Lui mi disse di sì ed il libro rimase a casa per essere restituito”. Nella testimonianza resa davanti al Giudice Istruttore, Mons. Gänswain si limita a dire, con riferimento anche all’assegno ed alla pepita: “Non ne sapevo assolutamente nulla”, aggiungendo che “In effetti in occasione delle Udienze pubbliche dal Santo Padre, vengono presentati al Papa alcuni doni che io ordinariamente affidavo a Paolo Gabriele perché li portasse in ufficio”. Degli agenti di polizia giudiziaria solo Alessandrini Costanzo dichiara che “La copia dell’Eneide di Annibal Caro è stata rinvenuta in casa”.

Dunque, se le dichiarazioni dell’imputato e quelle del teste Alessandrini convergono sul fatto che il volume in questione si trovava nell’abitazione dell’imputato al momento della perquisizione, dagli atti processuali non risultano contraddette le ragioni giustificative addotte dal Gabriele e, comunque, manca ogni prova dell’animo avvertendi da parte dello stesso. Viene così assorbita la richiesta della difesa in ordine alla esclusione della natura di corpi di reato dell’assegno e della pepita presunta d’oro. Per le medesime ragioni vengono altresì assorbite le eccezioni di nullità procedurali sollevate dalla medesima difesa in ordine: alle modalità con cui fu eseguita la perquisizione in casa del Gabriele, vale a dire senza guanti da parte degli agenti; alla restituzione dei corpi di reato costituiti dall’assegno, dalla pepita e dalla cinquecentina, senza autorizzazione del Giudice Istruttore e senza nomina del custode; alla mancata perizia dattiloscopica, che peraltro era stata richiesta in apertura del dibattimento dalla difesa, ma rigettata dal Collegio con Ordinanza del 29 settembre 2012, in ragione del fatto che nelle indagini preliminari e nella fase istruttoria l’oggetto è stato nelle mani di varie persone.

6. Passando all’esame dell’elemento soggettivo, si deve ora affrontare il problema dell’imputabilità, ossia della possibilità di attribuire il fatto materiale criminoso all’imputato considerato penalmente capace. Al riguardo occorre richiamare il primo comma dell’art. 45 c.p., secondo cui “Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione”, nonché il primo comma dell’art. 46 c.p., per il quale “Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti”. Secondo la dottrina formatasi sul nostro codice penale, la imputabilità di cui al ricordato art. 45 c.p., detta imputabilità morale, “consiste nel simultaneo concorso dell’intelletto e della libera volontà dell’agente al momento della commissione o dell’omissione del fatto comandato o vietato dalla legge con sanzioni penali. Vi ha, in altre parole, imputabilità morale, quando l’agente, violando la legge sapeva quello che faceva e volle liberamente quello che fece” (cfr. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d’Italia*, vol. III, Torino 1892, p. 282). Dunque l’imputabilità è la capacità di intendere e di volere che permette una consapevole capacità di scelta tra diverse azioni possibili. Trattasi di nozione che, come giustamente osservato nella sentenza di rinvio a giudizio, può senz’altro essere accostata a quella canonica ricavabile dal can. 1321 del vigente codice canonico per la Chiesa latina: fatto non irrilevante essendo, a norma dell’art. 1 n. 1 della legge 1 ottobre 2008 n. LXXI, il diritto canonico la prima fonte ed il criterio ermeneutico di riferimento per il diritto statale vaticano.

Giova poi richiamare la previsione dell’art. 47 c.p. (ma si veda anche il can. 1326, n. 6, del codice di diritto canonico latino), che stabilisce una diminuzione della pena “quando lo stato di mente indicato nell’articolo precedente era tale da scemare gran-

demente la imputabilità senza escluderla” (cfr. Crivellari, *Il codice penale*, III, op. cit., p. 425; Majno, *Commento al codice penale italiano*, vol. I, Verona, 1890, p. 109).

Le previsioni contenute nel codice penale, vanno poi verificate nella fattispecie concreta alla luce di adeguate azioni peritali.

Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che, con scrittura depositata in Cancelleria il 26 settembre 2012, la difesa dell'imputato dichiarava “l'inutilità ai fini dell'istruttoria della Perizia di parte”, aggiungendo “che, ad oggi, l'unica perizia da tenere presente a fini probatori sarà quella di ufficio richiesta su istanza del Promotore di Giustizia”.

Partendo dunque dalla perizia di ufficio, alla luce delle ampie considerazioni riportate nella sentenza istruttoria, cui si rinvia, il perito Prof. Dott. Roberto Tatarelli giungeva tra l'altro alla seguente conclusione: “La condizione personologica riscontrata [nel periziando] non configura un disturbo di mente tale da abolire la coscienza e la libertà dei propri atti”. Si tratta di conclusioni che debbono ritenersi condivise dalla difesa dell'imputato, non essendo state contestate in sede dibattimentale.

In questa sede si deve rilevare che le conclusioni del Perito d'ufficio, che pure ha constatato che “il pensiero [dell'imputato] risulta contraddistinto da marcati elementi di tipo persecutorio”, e che “più volte fa riferimento a complotti e macchinazioni a favore e/o danno di personaggi di rilievo sia laici sia, più frequentemente, prelati”, escludono categoricamente la ricorrenza nell'imputato di quella grave diminuzione della coscienza delle proprie azioni che porterebbe alla diminuzione di colpevolezza di cui all'art. 47 c.p. Nella perizia di ufficio, tra l'altro, si ribadisce che nel Gabriele “Non si rilevano disturbi di significato clinico sia nell'area attentiva, sia in quella mnestica, sia nell'intelligenza. A tal proposito, però, nel corso dei colloqui, si nota una povertà delle capacità associative e di quelle dell'astrazione con un pensiero solo superficialmente complesso ma in verità piuttosto semplificato... In conclusione dall'esame psichico non si rivelano segni o sintomi che possano indicare una sindrome psichiatrica maggiore”.

A questo punto si deve riconoscere che la ampia ed accurata ricostruzione della personalità dell'imputato, fatta nella sentenza di rinvio a giudizio dal Giudice Istruttore, in particolare per quanto attiene alla sua capacità di percepire l'antigiuridicità dell'azione commessa ed alla consapevole volontà di porla in essere, viene confermata dalle risultanze dibattimentali.

Il Paolo Gabriele nell'udienza del 2 ottobre 2012 conferma quanto già dichiarato in istruttoria, quindi pure l'affermazione secondo cui “Anche se il possesso di tali documenti è cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da varie ragioni” (interrogatorio del 5. VI. 2012). Particolarmente interessanti risultano, in ordine alla ricostruzione della colpevolezza dell'imputato, le dichiarazioni fatte in istruttoria a proposito dei suoi rapporti col Nuzzi. Nel corso dell'interrogatorio del 6 giugno 2012, parlando del suo primo incontro con costui, dice: “Questo incontro, che è avvenuto a ottobre o forse a novembre 2011, è durato poco tempo anche perché, sapendo di rischiare, temevo di poter essere riconosciuto da qualcuno. Avendogli detto che non volevo avere contatti telefonici anche per timore dei controlli su di essi, il Nuzzi, mi ha invitato per un successivo incontro a casa sua”. Ed ancora, sempre in quel medesimo interrogatorio: “Ho avuto con il Nuzzi un'intervista avvenuta nell'appartamento che lui aveva a disposizione. In questa intervista vennero prese tutte le precauzioni necessarie affinché io non venissi riconosciuto. Anzi cercò di tranquillizzarmi e usò ulteriori camuffamenti per darmi una maggiore certezza al riguardo”. Ed ancora: “Naturalmente sapevo di correre dei pericoli, nel senso che c'era il rischio di essere

scoperto. Soprattutto per le gravi conseguenze che questo comportamento importava. Naturalmente sapevo anche che non avrei potuto scappare o sottrarmi poiché questo sarebbe stato espressione di vigliaccheria”.

I passi della dichiarazione, qui segnalati in corsivo, sono chiaramente indicatori della sussistenza, nell'imputato, della capacità di intendere l'illiceità del suo comportamento e della sicura volontà di porlo in essere.

Ciò trova conferma nell'interrogatorio reso il 2 ottobre 2012 in dibattimento. In detta circostanza egli chiarisce che “La raccolta è iniziata per interesse personale per avere un quadro generale della situazione”, ed aggiunge che “La mia intenzione era quella di trovare una persona con la quale poter sfogare situazioni che mi creavano sconcerto”. Dunque l'agente aveva chiaro l'obbiettivo da raggiungere e lo volle. Nello stesso interrogatorio, poi, ha la premura di dichiarare: “Ne ho fatto due copie [dei documenti sottratti] per poter dimostrare, qualora fosse stato necessario, quali erano i documenti da me posseduti”, ribadendo quanto aveva più precisamente affermato nel corso dell'istruttoria, nell'interrogatorio del 6 giugno 2012: “La ragione per la quale ho consegnato questa documentazione a don Giovanni [Luzi, il padre spirituale] è stata quella di poter avere la prova di quanto avevo dato a Nuzzi”. Da questa intenzionale precostituzione di un elemento di prova, al di là delle sue effettive finalità, viene confermata la consapevolezza, peraltro esplicitamente affermata, della illiceità del comportamento posto in essere.

Del resto, dalle risultanze del dibattimento emerge che il Gabriele aveva adottato delle misure per occultare i documenti sottratti e fotocopiati. Ha riferito, infatti, il teste De Santis Stefano, agente di polizia giudiziaria che aveva partecipato alla perquisizione della abitazione vaticana dell'imputato, che i documenti in questione “non erano tutti insieme, ma sparsi e nascosti tra altro materiale” (cfr. udienza dibattimentale del 3 ottobre 2012).

In sede dibattimentale il Gabriele ha poi affermato: “quando mi sono reso conto del processo che avevo messo in atto e che ne avrei dovuto rendere conto alla giustizia, il primo passo fu quello di andarmi a confessare dal mio padre spirituale e, avendo già pronta la seconda copia, ho consegnato la copia dei documenti a Padre Giovanni”.

Qui appare censurabile l'indicazione che, secondo le dichiarazioni fatte dal Gabriele in istruttoria (interrogatorio del 21 luglio 2012), egli avrebbe avuto dal suo padre spirituale di negare le proprie responsabilità in ordine alla fuga di documenti riservati e di “attendere le circostanze e salvo che fosse stato il Santo Padre a chiedermelo di persona di non affermare ancora questa mia responsabilità”. Questa indicazione sarebbe stata all'origine del suo atteggiamento reticente nella famosa riunione della Famiglia Pontificia del 21 maggio 2012, nel corso della quale Mons. Gänswein avrebbe esplicitamente contestato all'imputato di essere il responsabile della fuga di documenti.

7. Nel passare ora alla qualificazione giuridica del fatto, si deve preliminarmente ricordare che nelle memorie difensive depositate nell'udienza dibattimentale dalla difesa si contesta la qualificazione della fattispecie come furto, poiché non ricorrerebbe l'estremo dello spossessamento della cosa mobile altrui senza il consenso di colui al quale essa appartiene (art. 402 c.p.); concetto più incisivamente espresso nell'arringa nella formulazione di un'ipotesi – semmai – di appropriazione indebita.

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che, a differenza di quanto previsto nel vigente codice penale italiano (art. 646), il nostro codice penale tipizza il requisito del previo affidamento o della consegna della cosa. Nell'art. 417 c.p., infatti, è specificatamente prevista la ricorrenza del reato di appropriazione indebita qualora ci

si appropri di “una cosa altrui affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l’obbligo di restituirla o di farne un uso determinato”.

Alla luce del dettato normativo, è del tutto evidente che non ricorre nel caso il reato di appropriazione indebita. Ed infatti il Segretario particolare del Santo Padre Mons. Gänswein, cioè colui al quale per ufficio è affidata la documentazione che è diretta al Pontefice o che da questo viene spedita, nell’udienza dibattimentale ha chiaramente affermato che “La documentazione che il Santo Padre ha visto, che è tenuta in evidenza per le udienze di tabella o per altre udienze, è dietro la mia scrivania. Normalmente viene custodita in cartelle, può però anche darsi che talora i documenti rimangano visibili”. Ed ha ulteriormente aggiunto: “Normalmente i documenti transitano sulla scrivania del Santo Padre che annota la mens, dopo di che tornano nella Segreteria particolare che li rinvia ai mittenti. I documenti che invece il Santo Padre trattiene per sé vengono inseriti in un archivio, che si trova in locali sotto l’ufficio della Segreteria particolare”; locali in cui “lavora suor Brigida”. Da ciò deriva che i documenti in arrivo all’ufficio del Santo Padre od in partenza da esso sono affidati o consegnati esclusivamente al Segretario particolare o all’archivista. Del resto lo stesso imputato, parlando della propria prestazione di lavoro, ha dichiarato in dibattimento che per l’Aiutante di Camera “Non c’è un mansionario preciso. Mi occupavo del servizio dei pasti del Santo Padre, lo accompagnavo nei viaggi, ero responsabile dei bagagli personali, segnalavo alla Segreteria di Stato i doni fatti durante le udienze”: dunque tra i compiti ordinari dell’Aiutante di Camera non vi è l’affidamento di documenti relativi all’ufficio del Papa. Vero è che l’imputato, nella stessa occasione, ha aggiunto: “svolgevo anche una certa attività di collaborazione con la Segreteria particolare del Santo Padre, per singole mansioni di volta in volta richieste”, ma si tratta di affermazione del tutto generica. Altro sarebbe stato se l’imputato avesse esplicitamente affermato di aver avuto il compito di custodire o recare documenti, cosa del resto incongruente se si considerano le mansioni proprie del servizio del Gabriele e la delicatezza della documentazione che transita nell’ufficio del Pontefice.

Occorre dunque verificare se, nel caso, ricorrano gli estremi del furto per il quale, insieme ad aggravanti, è stato disposto il rinvio a giudizio.

In base all’art. 402 c.p. perché ci sia furto è richiesto: a) la sottrazione della cosa mobile altrui dal luogo in cui si trova; b) l’impossessamento della stessa; c) che ciò avvenga senza il consenso di colui al quale essa appartiene; d) al fine di trarne profitto.

Per quanto attiene al primo punto occorre preliminarmente osservare che, a differenza del vigente codice penale italiano che adotta un criterio personale, per il quale il furto avviene con la sottrazione della cosa “a chi la detiene”, il nostro codice adotta un criterio spaziale, nel senso che la fattispecie criminosa presuppone l’amotio della cosa dal luogo in cui si trova. Ciò significa, e la giurisprudenza italiana sul codice Zanardelli lo segnalava con chiarezza, che il momento consumativo del furto si ha già con la semplice rimozione della cosa dal luogo in cui è depositata, pur non allontanandosi il ladro dall’ambiente in cui si trova. Nella fattispecie in esame si è verificata propriamente una amotio di documenti: innanzitutto di quelli portati via dalla Segreteria particolare del Santo Padre, come dimostrato dagli originali ritrovati nell’abitazione del Gabriele; sia anche di quelli rimossi dalla loro collocazione per essere fotocopiati, pur senza che lo stesso si fosse allontanato dai locali della Segreteria particolare.

Si deve poi osservare che nel caso in discussione si riscontra il richiesto requisito dell’alterità delle cose sottratte dall’imputato ed appartenenti alla Santa Sede, rispetto alla quale, agli atti, manca ogni autorizzazione legittimante la sottrazione.

Quanto al requisito dell'impossessamento, ha ragione la difesa dell'imputato quando afferma che esso significa "acquisto di una signoria indipendente sulla cosa", per cui "è necessario che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente". Ma da questo non è possibile far discendere la conclusione che la stessa difesa avanza, e cioè che l'impossessamento è "Cosa mai successa nel nostro caso".

Occorre al riguardo osservare che, per quanto attiene ai documenti sottratti dal luogo in cui si trovavano, fotocopiati e poi ricollocati nel luogo, si può parlare di impossessamento. E ciò sotto un duplice profilo. In primo luogo perché le operazioni di fotocopiatura hanno necessariamente comportato una sottrazione ed una utilizzazione prolungatasi per un certo tempo, più o meno lungo, nel corso del quale il legittimo proprietario non ha avuto la disponibilità dei documenti in questione.

Al riguardo potrebbe parlarsi di furto d'uso, vale a dire l'uso momentaneo di una cosa per trarne profitto, ma con immediata restituzione al proprietario. Si tratta di una fattispecie oggi contemplata in Italia dal codice penale detto Rocco, all'art. 626 n. 1, ma non presente nel codice in vigore nello Stato della Città del Vaticano. E tuttavia il furto d'uso è sempre stato ritenuto sussistente, durante la vigenza in Italia di questa codificazione, dalla dottrina dell'epoca (Manzini, Trattato del furto e delle sue varie specie, 2<sup>a</sup> ed., IV, Il furto nel diritto penale vigente, Torino 1923, p. 319 ss.), non come fattispecie tipica, bensì come fattispecie rientrante in quella di furto semplice. Peraltro, come giustamente rilevato dal Promotore di Giustizia, nel caso in esame si è fuori della fattispecie del furto d'uso, quantomeno in rapporto a quei documenti che – come risulta dagli atti processuali (cfr. la deposizione del teste De Santis nell'udienza dibattimentale del 3 ottobre 2012) – erano destinati per volontà scritta del Santo Padre alla distruzione. Lo stesso può dirsi per i documenti originali sottratti.

In secondo luogo, occorre notare che non può negarsi l'impossessamento nel caso di documento che venga copiato e poi restituito. Perché il documento cartaceo è nient'altro che il supporto materiale di un contenuto immateriale – quanto cioè è sotteso al documento stesso – che, per il solo fatto della fotocopiatura, viene sottratto alla disponibilità del legittimo proprietario, nella misura in cui egli ha diritto di utilizzarlo in esclusiva.

Ma comunque l'impossessamento è certamente avvenuto per i documenti originali – pochi o molti che siano, a questo punto non rileva –, che risultano essere stati sottratti dal Gabriele e che sono stati rinvenuti nella sua abitazione vaticana o pubblicati nel libro del Nuzzi. Che la sottrazione e l'impossessamento dei documenti de quibus siano avvenuti senza il consenso di colui al quale i documenti stessi appartenevano, vale a dire il Santo Padre, è di palmare evidenza. Dall'istruttoria e dal dibattimento non risulta alcunché che possa far pensare il contrario e, del resto, il presente procedimento penale nasce proprio per un comportamento non autorizzato in alcun modo.

Da ultimo, il fine di trarre profitto dall'impossessamento. A differenza di quanto previsto dall'art. 624 del codice penale vigente in Italia, che parla di "profitto per sé o per altri", è vero che il nostro codice utilizza solo l'espressione "per trarne profitto"; ma giurisprudenza e dottrina hanno sempre inteso tale espressione come intenzione di procurare a sé stesso o ad altri un vantaggio economico o materiale o morale.

Il dolo specifico, nel furto, è rappresentato dal fine di trarre profitto per sé o per altri, ma, ai fini della consumazione del reato, d'altra parte, non è di per sé necessario che il profitto sia di fatto conseguito, ma è sufficiente l'intenzionalità. Per cui, anche se il Gabriele ha dichiarato, sia in sede istruttoria sia in sede dibattimentale, di non aver avuto "danaro in cambio della dazione di documenti anche perché [ciò] era una

condizione essenziale” (così, da ultimo, nell’interrogatorio in udienza dibattimentale del 2 ottobre 2012) – a parte il fatto che di tale dichiarazione non risulta agli atti nessun riscontro né confermativo né contrario –, rimane pur sempre che egli ha usato ed abusato della cosa invito domino.

Ma, a prescindere da ciò, si osserva che il Gabriele ha comunque tratto un profitto dalla sottrazione dei documenti: non economico forse, ma certamente intellettuale e morale. In sede istruttoria egli stesso ha ammesso nell’interrogatorio del 5 giugno 2012: “Anche se il possesso di tali documenti è cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da diverse ragioni quali i miei interessi personali”. Nell’interrogatorio del 21 luglio 2012 imputato aggiunge in proposito: “La ragione era quella di poter analizzare e capire il “sistema”, non avendo la possibilità di farlo in ufficio”. Nel medesimo interrogatorio lo stesso imputato ha avuto modo di specificare: “Anche se non sapevo dove si sarebbe potuto arrivare con questa mia iniziativa [quella della divulgazione dei documenti tramite Gianluigi Nuzzi], ebbi l’impulso di fare qualcosa che consentisse in qualche modo di uscir fuori dalla situazione che si viveva all’interno del Vaticano; dalla posizione dalla quale mi trovavo potevo osservare la duplice funzione Papale, quella di vertice della Chiesa e quella di vertice dello Stato”. Ed ha aggiunto “Con l’aiuto di altri come il Nuzzi pensavo di poter vedere le cose con più chiarezza”.

In sede dibattimentale questi elementi finalistici, dai quali si desume il requisito del profitto, sono confermati. Nell’udienza del 2 ottobre 2012 l’imputato dichiara: “La raccolta è iniziata per interesse personale per avere un quadro generale della situazione”, ed aggiunge: “La mia intenzione era quella di trovare una persona con la quale poter sfogare situazioni che mi creavano sconcerto”; ma ha l’opportunità di precisare “Escludo anche che altre persone possano aver avuto vantaggio a prescindere da chi li ha pubblicati”: circostanza quest’ultima del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità.

Dalle ragioni che hanno determinato le operazioni delittuose si deduce, quindi, la sussistenza di un profitto da parte dell’agente.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritiene il Collegio che ricorra nella fattispecie in esame il reato di furto.

8. Sulla questione dell’eventuale concorso nel reato, si deve osservare che l’art. 63 c.p. distingue il concorso vero e proprio di persone nel reato, dalla diversa fattispecie di colui che ha determinato altri a commettere il reato. Siamo nel caso tipico di una configurazione normativa della fattispecie concorsuale che, a differenza di quanto accade oggi in Italia, opta per il cosiddetto “modello differenziato”, dove cioè il legislatore tipizza le diverse forme di partecipazione, come ad esempio l’autore, il determinatore, l’istigatore, il complice.

Nel caso in esame è senz’altro da escludere, dalle risultanze processuali, un concorso vero e proprio. Nell’udienza dibattimentale del 2 ottobre 2012 il Gabriele ha dichiarato: “Confermo quanto già detto durante la fase istruttoria. Non ho avuto altri complici nell’azione contestatami”. Le testimonianze escusse in istruttoria confermano queste dichiarazioni, né dalle indagini di polizia giudiziaria si ricavano indizi in contrario.

Quanto poi all’eventuale sussistenza di un determinatore od istigatore al reato, nell’interrogatorio davanti al Giudice Istruttore del 6 giugno 2012 Paolo Gabriele, riferendosi evidentemente a ciò che lo ha indotto al comportamento delittuoso, afferma: “Sono stato suggestionato da circostanze ambientali”, aggiungendo che “in ambito personale ho avuto contatti con molte persone”. Queste espressioni nella

loro formulazione letterale possono risultare ambigue, se si guarda al problema della eventuale sussistenza di persone che hanno determinato l'imputato al reato. Pertanto giustamente il Promotore di Giustizia, in sede di udienza dibattimentale, ha domandato al Gabriele che cosa intendesse col termine "suggerzione". La risposta, ferma e sicura, è stata la seguente: "preciso che per "suggerzione", come da verbale del 6 giugno 2012, non intendevo la forma di collaborazione delle persone ivi citate". Onde fugare ogni dubbio interpretativo, poi, l'imputato ha tenuto a precisare che dinnanzi al Giudice Istruttore aveva solo fatto menzione di una serie di persone con cui era venuto in contatto.

È comprensibile che il Gabriele avesse contatti con molte persone, per intuibili ragioni di ufficio; né si deve sottovalutare il fatto che, proprio per la sua prossimità al Santo Padre, fosse un interlocutore ricercato. Lo conferma lui stesso nell'interrogatorio del 2 ottobre 2012 in udienza dibattimentale: "Il tragitto a piedi dall'ufficio all'abitazione era di 3-4 minuti, ma a volte usavo l'automobile per urgenza, anche perché spesso capitava che persone conosciute mi intrattenessero"; ed aggiunge: "Per i miei sentimenti religiosi sono aperto ad ascoltare. Questo significa che ascoltavo chi mi voleva parlare, ma che ero anche disponibile a comprendere chi avesse bisogno di parlarmi".

Da quanto sopra risulta chiaramente che il termine "suggerzione", usato dall'imputato in sede istruttoria, non ha una valenza oggettiva, con riferimento cioè ad una forza esterna che l'ha indotto all'azione criminosa. Quel termine ha invece una valenza tutta soggettiva, nel senso che dalla molteplicità di persone che aveva l'occasione di incontrare o che determinavano l'incontro con lui veniva ad avere una serie di informazioni sugli ambienti di riferimento, che avrebbero alla fine condotto al convincimento soggettivo, ma erroneo, di dover fare qualcosa di dirompente a difesa del Santo Padre e della Chiesa. "Ero sicuro – ha dichiarato in istruttoria nell'interrogatorio del 5 giugno 2012 – che uno shock, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa sul giusto binario"; e la soggettività del convincimento è chiaramente confermata nella dichiarazione, resa in pari data, secondo cui "In qualche modo pensavo che nella Chiesa questo ruolo [dell'intelligence] fosse proprio dello Spirito Santo, di cui mi sentivo in certa maniera un infiltrato".

In sostanza usando il termine "suggerzione" l'imputato intendeva fare riferimento all'influsso che l'ambiente avrebbe esercitato su di lui: ma da questo – come giustamente osservato dal Promotore di Giustizia nella sua requisitoria – non risultano prove della correttezza e della complicità. Del resto ulteriori indagini sono in corso circa la sussistenza di altre eventuali responsabilità nella fuga di documenti riservati.

In conclusione al Collegio, conformemente alle risultanze istruttorie, rileva che non risultano prove della correttezza nella commissione dei fatti addebitati al Gabriele.

9. Rimane da analizzare la sussistenza di circostanze aggravanti e attenuanti.

Per il Promotore di Giustizia le circostanze in cui l'imputato ha posto in essere la sua azione criminosa (furto semplice: art. 402 c.p.), richiamano sia la fattispecie del furto aggravato, vale a dire il furto di cose custodite in uffici, archivi o stabilimenti pubblici (art. 403 n. 1° c.p.), sia la fattispecie del furto qualificato, per aver commesso il fatto con abuso della fiducia derivante da scambievoli relazioni di ufficio, di prestazione d'opera o di coabitazione (art. 404 n. 1° c.p.). La stessa pubblica accusa ritiene peraltro, richiamando la giurisprudenza formatasi sul nostro codice penale, che la previsione di cui all'art. 404 c.p. assorbe quella del 403 c.p., sicché le due aggravanti non vengono a sommarsi. Osserva d'altra parte che, data la mancanza di precedenti penali, possano essere concesse allo stesso imputato le attenuanti generiche.

La difesa per parte sua ritiene che nel caso debba tenersi conto, ai fini di una diminuzione della pena, degli alti motivi morali in difesa della persona del Santo Padre e della fede, che sarebbero stati il movente dell'azione criminosa del Gabriele.

Alla luce poi delle risultanze del perito d'ufficio la difesa, richiamando l'art. 367 terzo comma c.p.p., si duole del fatto che il Collegio non abbia ritenuto di dover richiamare il CTU in sede dibattimentale ed invoca la previsione di cui all'art. 47 c.p., che prevede una diminuzione di pena quando "lo stato di mente dell'imputato era tale da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla".

A fronte di siffatte, diverse richieste, il Collegio reputa innanzitutto di non doversi distaccare dalla risalente e già ricordata giurisprudenza formatasi sugli artt. 403 e 404 c.p., per cui considera la previsione contenuta in quest'ultimo articolo del codice penale assorbente rispetto a quella contenuta nell'articolo precedente e ritiene la sua ricorrenza nel caso in esame. Ciò significa, ai fini della determinazione della pena, che non si possono sommare le previsioni di cui agli artt. 403 e 404, ma che nel caso si deve stare solo a quella prevista per la fattispecie del furto qualificato.

In effetti il Gabriele ha potuto compiere il delitto ascrittogli in ragione del suo rapporto di servizio per il Santo Padre, necessariamente fondato su un legame di fiducia che portava, tra l'altro, a lasciare od esporre alla sua fede i documenti di cui si è illegittimamente appropriato. Una fiducia riposta in lui da tutta la Famiglia Pontificia: come ha testimoniato nell'udienza dibattimentale Mons. Gänswein, Segretario particolare del Santo Padre e quindi persona in stretto contatto con l'imputato, "Avevo totalmente fiducia nel Gabriele e negli anni del suo servizio non avevo mai avuto dubbi sul suo operato". Di tale fiducia il Gabriele ha fatto un uso illegittimo, deviato, diretto ad altri fini, rispetto a quelli che supportano ogni rapporto di prestazione d'opera – e che conseguentemente sono da esso presupposti –, e che nel caso specifico assumono una rilevanza del tutto peculiare. Difatti le mansioni dell'Aiutante di Camera, i cui contenuti sono stati precisati nell'udienza dibattimentale dall'imputato, comportano una particolare dimestichezza con la vita privata del Santo Padre e della Famiglia Pontificia, che implica un assoluto riserbo per quanto si viene a conoscere in via di tale familiarità. Il carattere riprovevole dell'azione posta in essere dall'imputato, dunque, è da cogliere proprio nel fatto che egli si è servito di questa singolarissima posizione per perpetrare la sua azione criminosa.

Circa la doglianza della difesa, per non avere convocato il CTU in sede dibattimentale, il Collegio osserva preliminarmente che, proprio a norma del richiamato art. 367 secondo comma c.p.p., la facoltà di chiedere che siano citati i periti sentiti in istruttoria è attribuita esclusivamente al Pubblico Ministero ed alle parti; ed osserva altresì che dal tenore della disposizione si ricava che detta richiesta possa essere fatta solo qualora il parere dei periti sentiti nell'istruzione non sia stato unanime, presupposto che è ovviamente venuto a cadere giacché – come più sopra ricordato – con scrittura depositata in Cancelleria il 26 settembre 2012, la difesa dell'imputato dichiarava "l'inutilità ai fini dell'istruttoria della Perizia di parte", aggiungendo "che, ad oggi, l'unica perizia da tenere presente a fini probatori sarà quella di ufficio richiesta su istanza del Promotore di Giustizia".

Nel merito del richiamo fatto dalla difesa all'art. 47 c.p., al fine di sostenere la ricorrenza di una diminuita capacità di intendere e di volere, il Collegio ritiene che nel caso non possa parlarsi assolutamente di un vizio parziale di mente. Mentre la difesa, facendo leva su alcune risultanze della CTU, tende a sostenere una visione del vizio parziale di mente come anomalia che interessa un solo settore della mente, è ben noto che vizio parziale è l'anomalia che investe tutta la mente ancorché in

misura meno grave. Ciò contrasta del tutto con le risultanze peritali sopra ricordate che, pur avendo fatto luce su alcuni aspetti della psiche del periziato, hanno tuttavia escluso la loro gravità e pervasività dell'intera psiche, escludendo di conseguenza una loro incidenza sulla capacità di intendere e di volere dello stesso. Ma soprattutto si deve osservare che l'art. 47 c.p. prevede una diminuzione di pena non a fronte di un qualsiasi stato di mente dell'imputato tale da scemare alquanto la imputabilità, ma solo quando tale stato mentale diminuisca "grandemente" la imputabilità. E questa è una condizione del tutto esclusa dalla perizia di ufficio.

Si tratta di una conclusione confermata dallo stesso comportamento processuale del Gabriele, segnato da autocontrollo e razionalità.

Per quanto riguarda infine le attenuanti generiche richieste dal Promotore di Giustizia e l'attenuante invocata dalla difesa per avere agito l'imputato per alti motivi morali, il Collegio ritiene, alla luce dell'art. 26 della legge 21 giugno 1969 n. L, che esse prevalgano e giustifichino una diminuzione di pena l'assenza di precedenti penali, le risultanze dello stato di servizio lodevolmente svolto in epoca antecedente ai fatti contestati, nonché la sopravvenuta consapevolezza di aver tradito la fiducia del Santo Padre, come esplicitamente dichiarato ancora nell'udienza dibattimentale del 2 ottobre 2012.

Circa la sussistenza degli asseriti alti motivi morali in difesa della persona del Santo Padre e della fede, il Collegio ritiene di dover osservare come l'azione posta in essere dal Gabriele sia in realtà lesiva nell'ordinamento vaticano della persona del Pontefice, dei diritti della Santa Sede, di tutta la Chiesa cattolica e dello Stato della Città del Vaticano; così come tale azione è stata oggettivamente lesiva di diritti ed interessi di persone fisiche ed istituzioni, da cui i documenti illegalmente sottratti pervenivano od a cui erano diretti. In particolare l'azione del Gabriele ha violato non solo il fondamentale diritto alla buona fama e alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, ma anche il segreto proprio degli atti di un soggetto sovrano.

Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene tuttavia che possa essere almeno in parte considerata la richiesta della difesa dell'imputato, tenuto conto della semplicità cognitiva del Gabriele messa in luce sia dalla perizia del CTU Prof. Tatarelli sia dalle Considerazioni conclusive del suo assistente Prof. Roma. Nel senso che tale condizione personale avrebbe potuto determinare l'insorgere del convincimento soggettivo – seppure erroneo – di "giovare e non di danneggiare la Chiesa" (così nell'interrogatorio del 6 giugno 2012).

In effetti dagli elementi ricavabili dall'istruttoria e dal dibattimento, mentre si rileva nell'imputato – come affermato nella perizia – una peculiare pericolosità, certamente circoscritta nel suo ambito, ma non per questo meno insidiosa, è viceversa da escludere una tendenza generale a delinquere.

10. In conclusione il Tribunale, tenuto conto della pena edittale prevista per il reato di furto qualificato di cui all'art. 404, primo comma n.1, c.p. e delle richieste del Promotore di Giustizia, ritiene equo condannare l'imputato alla pena di anni tre (3) di reclusione;

viste le richieste del Promotore di Giustizia per la concessione delle attenuanti generiche, il Tribunale ritiene la sussistenza delle stesse ai sensi dell'art. 26 della legge vaticana 21 giugno 1969 n. L e riduce pertanto la pena ad anni uno (1) e mesi sei (6) di reclusione.

Considerato l'art. 31 c.p., il Tribunale non accoglie la richiesta del Promotore di Giustizia di condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma limitatamente a quelli nei quali si esercitano i poteri dello Stato, perché la pena della reclusione

inflitta al Gabriele risulta inferiore ai limiti temporali indicati dal suddetto articolo.

Vista l'entità della condanna, il Tribunale non applica i benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

In ragione della accertata colpevolezza dell'imputato, lo condanna infine al riaccomodamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale

Visti gli artt. 402, 403 n.1 e 404 primo comma n. 1 c.p.,  
d i c h i a r a

l'imputato Paolo Gabriele colpevole del delitto previsto dall'art. 404 primo comma n. 1 c.p., per avere egli operato, con abuso della fiducia derivante dalle relazioni di ufficio connesse alla sua prestazione d'opera, la sottrazione di cose che in ragione di tali relazioni erano lasciate od esposte alla fede dello stesso,

lo condanna pertanto alla pena di anni tre (3) di reclusione;

visto l'art. 26 della legge 21 giugno 1969, n. L,

considerate l'assenza di precedenti penali, le risultanze dello stato di servizio in epoca antecedente ai fatti contestati, il convincimento soggettivo – sia pure erroneo - indicato dall'imputato quale movente della sua condotta, nonché la dichiarazione circa la sopravvenuta consapevolezza di aver tradito la fiducia del Santo Padre,

diminuisce la pena ad anni uno (1) e mesi sei (6) di reclusione;

condanna il medesimo al riaccomodamento delle spese processuali.

Città del Vaticano, 6 ottobre 2012

Giuseppe Dalla Torre, Presidente estensore  
Paolo Papanti-Pelletier, Giudice  
Venerando Marano, Giudice  
Raffaele Ottaviano, Cancelliere supplente

# Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico del signor Sciarpelletti Claudio

## IL TRIBUNALE

Composto dai signori Magistrati

- 1) Ill.mo Sig. Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente
- 2) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier, Giudice estensore
- 3) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Venerando Marano, Giudice  
riunito in Camera di Consiglio

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento penale prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.  
a carico di  
SCIARPELLETTI CLAUDIO, (...) nato a Roma il 29 luglio 1964, cittadino ita-  
liano, residente a (...), difeso in giudizio dall'Avv. Gianluca Benedetti, elettivamente  
domiciliato nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale,  
imputato  
del reato di favoreggiamento, ai sensi dell'art. 225 c.p.

### *Fatto e diritto*

1. Con sentenza del 13 agosto 2012 il Giudice Istruttore presso questo Tribunale, Prof. Avv. Piero Antonio Bonnet, dichiarata la parziale chiusura dell'istruttoria ai sensi dell'art. 265 seg. c.p.p., rinviava Paolo Gabriele a giudizio davanti al Tribunale per il reato di furto aggravato ai sensi degli art. 402, 403, 1° e 404, 1° c.p.; dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato Claudio Sciarpelletti per il reato di violazione del segreto, ai sensi dell'art. 159 c.p., per carenza di prova e per il reato di concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 63, 402, 403, 1° e 404, 1° c.p., per insufficienza di prove; rinviava il medesimo Claudio Sciarpelletti a giudizio davanti al Tribunale per il reato di favoreggiamento ai sensi dell'art. 225 c.p. Chiedeva quindi la notifica della sentenza al Promotore di giustizia, agli imputati ed ai loro difensori ed al Corpo della Gendarmeria.

Con atto del 4 settembre 2012 il Promotore di Giustizia, vista la sentenza del Giudice Istruttore del 13 agosto 2012, chiedeva al Presidente di questo Tribunale di voler emettere decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti di Paolo Gabriele e di Claudio Sciarpelletti, per rispondere ciascuno dei reati ad essi ascritti nella sentenza istruttoria.

A seguito di tale richiesta il Presidente del Tribunale provvedeva con Decreto del 17 settembre 2012, nel quale ordinava la citazione di Paolo Gabriele e Claudio

Sciarpelletti a comparire dinanzi al Tribunale, nell'aula delle udienze, il giorno 29 settembre 2012 alle ore 9, 30, con l'avvertenza che non comparendo sarebbero stati giudicati in contumacia.

Nello stesso provvedimento era stabilita la composizione del collegio giudicante nelle persone dei magistrati Prof. Giuseppe Dalla Torre Presidente, Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier giudice, Prof. Avv. Venerando Marano giudice; si avvertivano i difensori che durante il termine per comparire avevano la facoltà di riscontrare, nel luogo dove si trovavano, le cose sequestrate, di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti e di estrarne copia; si fissava al giorno 26 settembre 2012, alle ore 12,30, il termine utile per proporre le prove a difesa; si ordinava la notifica del Decreto con la richiesta del Promotore di Giustizia agli imputati, e la comunicazione al Promotore di Giustizia, ai difensori e al Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, custode della documentazione per la quale il Giudice Istruttore aveva disposto il sequestro giudiziario con la citata sentenza del 13 agosto 2012.

2. In data 21 settembre 2012 il difensore del Sig. Claudio Sciarpelletti, Avv. Gianluca Benedetti, presentava al Presidente del Tribunale istanza con la quale chiedeva la divisione dei procedimenti e la separata trattazione di quello relativo al suo assistito; con Decreto del giorno successivo il Presidente del Tribunale si riservava di provvedere in merito in udienza.

Il medesimo Avv. Benedetti depositava in Cancelleria, in data 26 settembre 2012, una Memoria per l'udienza dibattimentale del 29 settembre 2012 con la quale reiterava l'istanza di separazione dei due citati procedimenti, motivando con la mancata connessione tra gli addebiti contestati ai due imputati o comunque con l'assenza di un'effettiva utilità della trattazione degli stessi nell'ambito del medesimo giudizio. Eccepiva inoltre la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Promotore di Giustizia e del Decreto di rinvio a giudizio, sostenendo che nella richiesta del Promotore l'imputazione di "favoreggiamento ai sensi dell'art. 225 c.p." non fosse idonea ad identificare la reale fattispecie di reato contestata (favoreggiamento reale o personale, distinto, quest'ultimo, in due distinte previsioni normative). La suddetta richiesta sarebbe anche nulla perché non conterrebbe l'"enunciazione del fatto", secondo quanto richiesto dall'art. 355 n. 2 c.p.p. Nella stessa Memoria inoltre si contestava nel merito che nel comportamento tenuto dall'imputato Sciarpelletti fosse configurabile il reato di favoreggiamento. Infine, venivano formulate istanze istruttorie, volte all'ammissione di prova per interrogatorio e per testi su circostanze specificamente enunciate, nonché all'acquisizione di varia documentazione.

3. Con Decreto del 26 settembre 2012 il Presidente del Tribunale, con riferimento alle richieste degli Avv. Benedetti ed Arru, ammetteva i testi richiesti dalla difesa dei due imputati, ordinandone la citazione per l'udienza del 29 settembre; dichiarava non ammissibile la richiesta audizione quale testimone del Prof. Roberto Tatarelli, in quanto consulente tecnico d'ufficio, facendo riserva di sentirlo eventualmente in tale qualità; ammetteva il controesame dei testi; rilevava, quanto alla richiesta di esibizione del corpo del reato, che la documentazione di rilievo per la procedura era già acquisita al fascicolo di ufficio; riservava al Collegio la decisione circa la richiesta perizia dattiloscopica sulla "presunta pepita" e la richiesta di esibizione della planimetria dello studio dei Segretari particolari del Santo Padre, nonché l'acquisizione delle deposizioni rese da tutte le persone audite dalla Eminentissima Commissione Cardinalizia; non accoglieva, in quanto esorbitante dai poteri del Tribunale, la richiesta che detta Commissione Cardinalizia convocasse gli Em.mi Cardinali Ivan Dias e Georges Marie Martin Cottier.

In data 27 settembre il Presidente del Tribunale autorizzava la Gendarmeria ad avvalersi dell'ausilio della Sig.ra Nadia Zappone, dipendente della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, per il controllo delle persone di sesso femminile autorizzate all'accesso nell'aula delle udienze nel corso del processo.

4. Il dibattimento aveva inizio il giorno 29 settembre 2012. Nel corso dell'udienza il Tribunale emanava Ordinanza motivata nella quale, fra l'altro, con riferimento alla richiesta della difesa del Sig. Sciarpettetti, disponeva la divisione dei giudizi, ordinando la prosecuzione nei soli confronti dell'imputato Gabriele ed il rinvio, a data da destinarsi, del giudizio sul medesimo imputato Sciarpettetti.

Con Decreto del 13 ottobre 2012 il Presidente del Tribunale citava l'imputato Sciarpettetti all'udienza del 5 novembre 2012 ed ammetteva i testi indicati dalla difesa nella citata memoria, ordinandone la citazione per la suddetta udienza.

Con Memoria in data 22 ottobre 2012, depositata il giorno successivo, in previsione dell'udienza del 5 novembre 2012, l'Avv. Benedetti reiterava l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Promotore di Giustizia e del Decreto presidenziale di rinvio a giudizio, sviluppando le tesi già prospettate nella Memoria depositata il 26 settembre 2012. Inoltre contestava la configurabilità del comportamento del suo assistito alla stregua della fattispecie criminosa ascrittagli: ciò, non solo per dibattere il merito, ma anche allo scopo di suffragare la tesi della nullità dei due citati provvedimenti per la mancata "enunciazione del fatto".

Nella stessa Memoria venivano formulati i capitoli di prova per interrogatorio dell'imputato e di prova testimoniale nei confronti dei testi ammessi; veniva, richiesta l'acquisizione delle evidenze relative al traffico telefonico tra le utenze fisse o di telefonia cellulare tra i Sigg.ri Sciarpettetti e Gabriele, limitatamente agli ultimi 5 anni, nonché l'acquisizione di analoga documentazione relativamente alle comunicazioni di posta elettronica intercorse tra i medesimi soggetti; veniva infine richiesta l'acquisizione del fascicolo personale del Sig. Claudio Sciarpettetti e la trasmissione alla difesa dell'imputato degli "atti di udienza (interrogatorio, verbali e requisitoria del P.G. e difesa del difensore ecc.) del procedimento n.r.g. 8/12 successivi al 29/9/2012 e sentenza".

5. Il giorno 5 novembre 2012 riprendeva il dibattimento nei soli confronti dell'imputato Sciarpettetti.

Con Ordinanza motivata pronunciata nella stessa udienza il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio; provvedeva in ordine all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale; disponeva l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo personale del Sig. Sciarpettetti; non ammetteva l'acquisizione delle evidenze relative al traffico telefonico e alle comunicazioni di posta elettronica tra il Sig. Sciarpettetti ed il Sig. Gabriele "poiché dalla eventuale acquisizione non potrebbero derivare elementi univoci di valutazione del tipo di rapporto intercorso tra i medesimi soggetti".

Con Memoria del 9 novembre 2012, depositata in pari data, in previsione dell'udienza del giorno successivo, la difesa dell'imputato contestava il provvedimento di rigetto della domanda di nullità dei Decreti di citazione a giudizio emessi nei confronti dell'imputato e, in specie, di quello in data 13 ottobre 2012, illustrando le eccezioni già riferite in ordine alla mancata enunciazione del fatto, di cui all'art. 355, n. 2, c.p.p., e denunciando l'inesistenza di una nuova richiesta di rinvio a giudizio – e del conseguente Decreto presidenziale – dopo la pronuncia della Sentenza di condanna dell'altro imputato, Paolo Gabriele.

Venivano inoltre reiterate le istanze istruttorie rigettate con l'Ordinanza del 5 no-

vembre 2012, e specificamente la prova articolata in ordine alla mancata manutenzione del computer dell'imputato da parte del Sig. Paolo Gabriele nonché la richiesta di acquisizione del traffico telefonico e di posta elettronica intercorso tra tali due soggetti.

6. Acquisiti i documenti ammessi, espletati l'interrogatorio dell'imputato e la prova per testi, udite la requisitoria del Promotore di Giustizia e la difesa orale dell'Avv. Benedetti, il Tribunale, all'udienza del 10 novembre 2012 pronunciava la sentenza, dando lettura del dispositivo.

7. Al fine della risoluzione del caso, deve essere preliminarmente affrontato il problema, sollevato dalla difesa dell'imputato, della affermata nullità della richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Promotore con suo atto del 4 settembre 2012 e del conseguente Decreto di citazione del Presidente del Tribunale in data 17 settembre 2012. In particolare, il Patrono dell'imputato sostiene la nullità della suddetta richiesta per la mancata "enunciazione del fatto"; il che peraltro avrebbe menomato il diritto di difesa.

Il Collegio ritiene di non discostarsi dalla deliberazione su questo punto già assunta nell'Ordinanza pronunciata all'udienza del 29 settembre 2012, allorché il rigetto di tale eccezione è stato motivato in base alla circostanza che nella citata richiesta di rinvio a giudizio "è fatto rinvio alla sentenza istruttoria". E, in effetti, l'atto del Promotore di Giustizia del 4 settembre 2012, dopo l'intestazione, inizia con le seguenti parole: "Vista la sentenza del Giudice Istruttore del 13 agosto 2012", alle quali, dopo aver citato gli artt. 353 e 355 c.p.p., segue la richiesta al Presidente del Tribunale dell'emissione del "Decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti delle seguenti persone per rispondere ciascuna dei reati ad essa ascritti nella sentenza istruttoria: (omissis) Sciarpetti Claudio (...) imputato del reato di favoreggiamento ai sensi dell'art. 225 c.p. (...)".

A sua volta, la Sentenza istruttoria contiene, sul punto, alle pagg. 32 e segg., un'esauriente descrizione della fattispecie criminosa, in base alla quale il Giudice Istruttore ha rinviato a giudizio il Sig. Sciarpetti per il reato di favoreggiamento ai sensi dell'art. 225 c.p.

La Sentenza istruttoria era stata peraltro preceduta dalla requisitoria scritta del Promotore di Giustizia, la quale al n. 7 (rectius: 8) ricostruisce dettagliatamente i fatti oggetto dell'indagine a carico del Sig. Sciarpetti, del quale, conclusivamente, chiede il rinvio a giudizio per il reato di favoreggiamento (art. 225 c.p.).

Non vi è dubbio pertanto che la relatio contenuta nell'atto del 4 settembre 2012 con cui il Promotore di Giustizia ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato Sciarpetti valga ad integrare l'atto medesimo, quanto alla "enunciazione del fatto", di cui all'art. 355 c.p.p., sottraendolo a qualunque censura di nullità.

Infine, va comunque rilevato, su questo punto, che se anche il suddetto atto del Promotore di richiama di rinvio a giudizio dovesse considerarsi nullo, esso sarebbe comunque sanato, ai sensi dell'art. 140 c.p.p., dal fatto che la parte interessata è comparsa personalmente e tramite il suo difensore ed ha partecipato al dibattimento.

Né vale rilevare – secondo quanto si legge nella Memoria difensiva del 9 novembre 2012 – che la citata norma non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, giacché essa dispone in ordine alla sanatoria degli atti nulli, mentre nel caso di specie si tratterebbe di un atto "inesistente". È agevole infatti replicare che, se anche l'atto in esame fosse affetto da "incertezza assoluta sulle persone, sul titolo del reato, sui fatti che determinano l'imputazione, o sull'autorità da cui emanano gli atti o i provvedimenti, o avanti la quale si deve comparire", ovvero da una serie di ulteriori gravi vizi, si applicherebbe comunque l'art. 363 c.p.p. che dispone per tali

mancanze la sanzione della nullità dell'atto e non già quella della sua inesistenza, con la conseguente applicabilità dell'art. 140 c.p.p.

Nel caso di specie deve ritenersi, in primo luogo, che non vi sia stata "incertezza assoluta" sui fatti che hanno determinato l'imputazione – dati i rilievi sopra svolti in ordine alla relatio alla sentenza di rinvio a giudizio – e che pertanto l'atto de quo non debba qualificarsi come nullo.

In secondo luogo, si rileva che, se anche l'atto medesimo fosse in ipotesi nullo, interverrebbe comunque la sanatoria del citato art. 140 c.p.

8. L'altro problema preliminare da affrontare riguarda la tesi, sostenuta anch'essa dalla difesa dell'imputato, secondo la quale nel giudizio in esame il Promotore di Giustizia avrebbe dovuto, dopo la pronuncia della sentenza nei confronti dell'imputato Gabriele, richiedere al Presidente del Tribunale una nuova citazione a giudizio nei confronti dell'imputato Sciarpetti, giacché la precedente richiesta del 4 settembre 2012, emessa nei confronti di entrambi gli imputati, avrebbe "ormai esaurito la propria efficacia".

Non è ben chiaro quale sia il fondamento giuridico della tesi qui riportata. È sufficiente pertanto ripercorrere la sequenza degli atti del procedimento per rilevare la perfetta linearità dello stesso e, di conseguenza, per affermarne l'esenzione da qualunque vizio.

Dopo la sentenza del 13 agosto 2012, con la quale il Giudice Istruttore ha rinviato a giudizio, in particolare, il Sig. Claudio Sciarpetti per il reato di favoreggiamento ai sensi dell'art. 255 c.p., il Promotore di Giustizia, con atto del 4 settembre 2012, ha chiesto al Presidente del Tribunale di voler emettere decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti dei due imputati, per rispondere ciascuno dei reati ad essi ascritti nella Sentenza istruttoria.

In calce a tale atto il Presidente del Tribunale, con suo Decreto del 17 settembre 2012, ha ordinato la citazione, in particolare, del Sig. Claudio Sciarpetti a comparire dinanzi al Tribunale il giorno 29 settembre 2012.

All'udienza ora indicata il Tribunale ha pronunciato Ordinanza motivata, con la quale ha, fra l'altro, disposto la divisione dei giudizi, ha ordinato la prosecuzione del giudizio in corso nei soli confronti dell'imputato Gabriele e ha rinviato "a data da determinarsi la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'imputato Sciarpetti".

Terminato il giudizio nei confronti dell'imputato Gabriele, il Presidente del Tribunale, con suo Decreto del 13 ottobre 2012, visti gli atti sopra indicati, ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti del Sig. Claudio Sciarpetti, ordinandone la citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo all'udienza del 5 novembre 2012. Peraltro, nel medesimo Decreto il Presidente ha adottato altri provvedimenti, fra cui l'ammissione e la citazione dei testi, indicati dalla difesa dell'imputato prima dell'emissione dell'Ordinanza con la quale è stata disposta la divisione dei due giudizi.

È pertanto evidente come le udienze che si sono tenute a partire da tale ultima data e, più in generale, tutta l'attività processuale successiva costituisca null'altro che la continuazione logica e giuridica del procedimento precedentemente iniziato nei confronti dei due imputati e poi diviso per ragioni di economia processuale.

In particolare, è priva di qualunque fondamento e va pertanto rigettata la tesi della difesa, secondo la quale la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato Sciarpetti avrebbe "esaurito la propria efficacia".

9. Accertata la legittimità del procedimento, occorre ora esaminare il merito della vicenda.

La fattispecie criminosa per la quale l'imputato Sciarpetti è stato rinviato a

giudizio riguarda il reato di favoreggiamento, previsto dall'art. 225 c.p. La sentenza di rinvio a giudizio, alla quale – come detto – si riferisce per relationem la richiesta del Promotore del Decreto di citazione, dopo aver distinto le due figure del favoreggiamento reale e del favoreggiamento personale, ritiene che in quest'ultima fattispecie vadano inquadrate “le contrastanti versioni dei fatti forniti dall'imputato Claudio Sciarpelletti”, le quali “possono aversi come un intralcio alle indagini”, configurandosi come una elusione delle investigazioni dell'Autorità.

Nella ricostruzione di tale fattispecie criminosa il Giudice Istruttore riferisce che, dopo il sequestro nell'ufficio del Sig. Sciarpelletti, avvenuto il 25 maggio 2012, di una busta contenente alcuni documenti recante sulla parte frontale la scritta “Personale P. Gabriele” e sul retro un timbro della Segreteria di Stato – Ufficio Informazioni e Documentazione, lo stesso Sig. Sciarpelletti ha fornito alla Polizia Giudiziaria, lo stesso giorno, la seguente versione: “Questa busta me l'ha data Paolo Gabriele circa un paio di anni fa, non ne sono matematicamente certo. Con Paolo non ho una grande amicizia ma vi è uno scambio di opinioni e per questo mi ha consegnato tutto il materiale contenuto nella busta affinché io gli esprimessi un parere. Preciso che quando Paolo mi ha dato la busta, questa era chiusa, e completamente in bianco, solo nella parte retrostante vi era il timbro a secco della Segreteria di Stato - Ufficio Informazioni e Documentazioni. Non so chi avesse applicato questo timbro, presumo che ce l'abbia messo Paolo. Era mia intenzione aprirla e leggerla, ma non l'ho mai fatto perché la cosa non mi interessava più di tanto, e a distanza di tanto tempo me ne sono dimenticato. Dopo pochi giorni ho scritto sul davanti la dicitura “Personale P. Gabriele” riproponendomi di leggerla successivamente. Fino a oggi, quando i Gendarmi sono venuti nel mio ufficio, è rimasta sempre nel cassetto della scrivania, né Paolo me l'ha più richiesta, come pure non mi ha mai più chiesto il parere che dovevo esprimergli”.

Il giorno successivo l'imputato ha fornito alla stessa Polizia Giudiziaria la seguente diversa versione: “Dopo aver passato la notte a riordinare le idee posso precisare che la busta che avete sequestrato e che era all'interno della mia scrivania non mi è stata consegnata dal sig. Paolo Gabriele e la scritta “Personale P. Gabriele” è stata da me apposta. La busta era integralmente chiusa con timbro della Segreteria di Stato. Questa busta non mi fu consegnata da Paolo Gabriele, ma da Mons. Carlo Maria Polvani affinché io la conservassi e la consegnassi a Paolo Gabriele. La busta mi è stata consegnata circa 2 anni fa ed è rimasta sempre chiusa e nella mia scrivania. Francamente io me ne ero dimenticato in quanto nessuno me l'aveva chiesta. Preciso che ho apposto la dicitura “Personale P. Gabriele” affinché potessi ricordare a chi era destinata. Né Mons. Polvani né Paolo Gabriele non mi hanno mai chiesto conferma dell'avvenuta consegna della busta. Per questo motivo me ne sono dimenticato”.

Nell'interrogatorio davanti al Giudice Istruttore, all'udienza del 28 giugno 2012, l'imputato ha confermato, sia pur dubitativamente, la seconda versione, affermando “Presumo, ma non ne sono assolutamente certo, nonostante i miei tentativi di ricordare con certezza la vicenda, che si tratti della busta affidatami da Mons. Polvani per Paolo Gabriele”.

Nella stessa istruttoria formale il Sig. Paolo Gabriele, allora interrogato nella sua veste di imputato, ha affermato, all'udienza del 21 luglio 2012, di essere stato lui, per averne un parere, a consegnare la documentazione all'imputato Sciarpelletti.

All'udienza dibattimentale del 10 novembre 2012 l'imputato Sciarpelletti ha contestato di aver fornito le due differenti versioni già riportate dell'episodio in confestazione, aggiungendo peraltro che il passaggio del tempo (oltre due anni) e

lo stato d'animo in cui si trovava (al tempo della perquisizione, dell'arresto, della detenzione in cella e dallo stato di libertà provvisoria) avevano determinato "la difficoltà di ricordare le vicende originarie di questa busta". L'imputato ha comunque affermato – non invocando sul punto il beneficio del dubbio – che si trattava di una "busta, di cui non conoscevo il contenuto e che era sigillata sul retro". Ha inoltre aggiunto "debbo ritenere che la busta non provenisse da Mons. Polvani"; e ancora "non ricordo assolutamente quando mi è stata consegnata la busta". Infine ha affermato: "all'epoca in cui mi fu consegnata la busta non era ancora scoppato il "caso" Gabriele".

Diversa è stata, sul punto, la versione fornita dal teste Gabriele. Costui ha confermato, sotto il vincolo del giuramento, quanto aveva già affermato nella veste di imputato nell'interrogatorio reso nella fase istruttoria, nella quale – come già sopra riportato – aveva affermato di essere stato lui a consegnare la "documentazione" al Sig. Sciarpettetti. In particolare, tale teste ha affermato: "non ricordo quando e come, se separatamente o insieme, ho dato i documenti che erano nella busta", ed ancora: "il contenuto della busta è stato consegnato da me. Non ricordo se i documenti li ho messi nella busta, certamente il timbro non è stato apposto da me".

Per quanto poi specificamente riguarda la versione dei fatti coinvolgente Mons. Carlo Maria Polvani, va, da un lato, rilevato che lo stesso imputato – come già ricordato – afferma: "considerando ex post i contenuti, debbo ritenere che la busta non venisse da Mons. Polvani"; dall'altro, che nelle deposizioni del Sig. Gabriele nella fase istruttoria e nella fase dibattimentale egli afferma con certezza di essere lui stesso l'autore della consegna dei documenti; dall'altro ancora, che lo stesso teste Mons. Polvani ha escluso categoricamente di essere stato lui l'autore della consegna della documentazione al Sig. Sciarpettetti. Egli ha infatti osservato, in particolare, "io ho saputo dell'esistenza di questa busta il 13 agosto 2012 [giorno del deposito della sentenza istruttoria: n.d.r.]. In via più generale, posso dire che, per la mia sensibilità religiosa e morale, non avrei mai pensato e tantomeno operato nel senso di passare documenti di ufficio riservati".

Lo stesso Mons. Polvani ha inoltre affermato che il Sig. Sciarpettetti lavora alle dipendenze del suo ufficio e che il punto di collegamento della struttura operativa è situato in un corridoio, nel quale, oltre al fax, vi sono diversi timbri ad inchiostro, tra cui quello che risulta apposto sul retro della busta.

Per quanto attiene al comportamento dell'imputato, ha rilevato: "notai, nel periodo tra maggio e giugno 2012, un mutamento di atteggiamento del Sig. Sciarpettetti nei miei confronti: da quello precedente molto espansivo e gioviale ad un atteggiamento più riservato e cupo, tant'è che decisi di andare a trovarlo, per ragioni d'ufficio, e lui mi rivolse delle espressioni come "mi dovrai comprendere, perdonare, debbo pensare ai miei figli". Allora non compresi il senso di queste espressioni, ma lo capii dopo il 13 agosto 2012".

Il teste Kloter ha confermato la collaborazione dell'imputato nella fase della perquisizione e del sequestro, specificando che la busta si trovava, all'interno di una cartella nera, in un cassetto che comunque sarebbe stato aperto nella stessa perquisizione.

Il teste Gauzzi Broccoletti, nel confermare quest'ultima circostanza, ha aggiunto, fra l'altro, che "il timbro apposto sul retro della busta si trova in fondo ad un corridoio ed è nella disponibilità di una pluralità di persone"; e che inoltre "durante la perquisizione e dopo trovata la busta lo stato d'animo del Sig. Sciarpettetti era di grande agitazione".

10. Sulla base delle surriferite risultanze istruttorie e dibattimentali, il Tribunale ritiene di ricostruire la vicenda de qua nei seguenti termini.

Va anzitutto rilevato che il fatto materiale non è contestato, e cioè il fatto che l'imputato abbia fornito differenti versioni in ordine alla consegna della busta o dei documenti: prima, la consegna da parte del Sig. Gabriele (al momento della perquisizione), poi, la consegna da parte di Mons. Polvani (il giorno seguente), successivamente, ancora la consegna da parte dello stesso Mons. Polvani (fase istruttorie), infine, l'esclusione che la consegna sia avvenuta da parte di Mons. Polvani (fase dibattimentale). Va precisato che tutte queste versioni sono state fornite dall'imputato con la specificazione di non essere certo dei propri ricordi.

La versione che il Collegio ritiene più attendibile è che l'autore della consegna sia stato il Sig. Paolo Gabriele.

A favore di questa tesi militano, in particolare, i seguenti argomenti. Va rilevato anzitutto che questa circostanza è stata confermata in dibattimento dal teste Paolo Gabriele, il quale ha anche affermato che la motivazione di tale consegna era quella di avere un parere dall'imputato sulla documentazione. In secondo luogo, una conferma indiretta della prima versione si ottiene dalla testimonianza di Mons. Polvani, il quale non solo ha escluso categoricamente ogni suo coinvolgimento in questa vicenda, ma ha anche riferito quel colloquio confidenziale intercorso tra lui stesso e l'imputato, che può essere ragionevolmente interpretato come un tentativo di giustificazione per aver coinvolto l'interlocutore in una vicenda a cui quest'ultimo era del tutto estraneo. A tale proposito, è importante sottolineare che tale colloquio non è stato minimamente contestato in dibattimento da parte dell'imputato o del suo difensore. Più in generale, l'intera testimonianza di Mons. Polvani pare al Collegio altamente attendibile. In terzo luogo, il Collegio ritiene non credibile la tesi che l'imputato possa essersi dimenticato di una busta contenente documenti da consegnare a terzi, proveniente dal suo diretto Superiore gerarchico, tanto più considerando che – come ha riferito il teste Gauzzi Broccoletti – “durante la perquisizione e dopo trovata la busta lo stato d'animo del Sig. Sciarpetti era di grande agitazione”.

Ci si può allora domandare quale sia stata la ragione del coinvolgimento di Mons. Polvani. La risposta più probabile è che – come si specificherà infra – tale seconda versione sia stata fornita per aiutare il Sig. Gabriele, che era già indagato.

Del resto, il Sig. Sciarpetti, proprio in ragione di questo suo comportamento “variabile ed altalenante” (così definito nella Sentenza istruttorie) era stato indagato, anche se poi assolto, nella stessa Sentenza, per concorso con il Sig. Paolo Gabriele nel reato di furto aggravato, di cui era accusato lo stesso Sig. Gabriele.

Dall'analisi delle risultanze probatorie ritiene inoltre il Tribunale di poter desumere che il Sig. Gabriele abbia consegnato all'imputato non la busta chiusa e sigillata, ma la documentazione, tutta insieme o separatamente, poi rinvenuta nella busta medesima, e, di conseguenza, che l'imputato ne abbia preso visione, o, quanto meno, sia stato posto in grado di prenderne visione. In tal senso, significativa è la già citata deposizione del teste Gauzzi Broccoletti, che dimostra proprio la presumibile conoscenza da parte dell'imputato dei documenti contenuti nella busta. Deve pertanto ritenersi non veritiera l'affermazione più volte ribadita dal Sig. Sciarpetti, sulla quale egli non manifesta alcun dubbio, secondo cui a lui sarebbe stata consegnata una busta chiusa, della quale avrebbe ignorato il contenuto.

Per quanto riguarda l'autore della scritta “Personale P. Gabriele”, vi è l'ammissione dell'imputato di averla apposta lui stesso. Tale ammissione è peraltro compatibile con la versione fornita dal Sig. Gabriele.

Per ciò che attiene al timbro – che peraltro è risultato essere ad inchiostro e non a secco –, nonostante l’affermazione dell’imputato di non sapere chi l’avesse apposto, ma di presumere che ciò fosse stato fatto dal Sig. Gabriele, il Collegio ritiene attendibile la testimonianza di quest’ultimo, il quale ha escluso di avere apposto il timbro, dato che egli non era addetto all’Ufficio che lo utilizzava. Appare allora altamente probabile che esso sia stato apposto dallo stesso imputato, unico ad avere la disponibilità della busta nonché soggetto che aveva facile accesso a tale timbro, posto a disposizione di tutto il personale del suo Ufficio.

La motivazione di tale comportamento – consistente della chiusura della busta e nell’apposizione del timbro sul lembo di chiusura - può con tutta probabilità rinvenirsi nel tentativo di impedire che altre persone potessero prendere visione dei documenti riservati ivi contenuti, dei quali egli era a conoscenza. Dalle prove acquisite è infatti risultata la particolare cura che il Sig. Sciarpetti ha usato nel nascondere la busta, collocata in un cassetto quasi inaccessibile e all’interno di una cartella. Il che avvalorava ulteriormente la tesi della sua conoscenza dei documenti e del loro carattere riservato, che lo avrebbe indotto ad adottare simili cautele.

11. Così ricostruito il fatto nel suo elemento materiale, occorre procedere alla qualificazione giuridica, per accertare, in particolare, se esso configuri la fattispecie del reato di favoreggiamento, di cui all’art. 225 c.p., per il quale l’imputato è stato rinviato a giudizio.

La requisitoria scritta del Promotore di Giustizia e la Sentenza di rinvio a giudizio distinguono, nell’analisi della citata disposizione, due ipotesi di reato, che peraltro successivamente in alcuni ordinamenti hanno assunto la denominazione di favoreggiamento personale e di favoreggiamento reale. Ad esempio, nel vigente codice penale italiano, la prima è contemplata all’art. 378, mentre l’altra è prevista all’art. 379.

La fattispecie qui contestata si configura quando “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno (...) a eludere le investigazioni dell’Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto che importi la pena suddetta”.

Con questa fattispecie l’ordinamento tutela le investigazioni dell’Autorità e le ricerche della Polizia Giudiziaria e, quindi, l’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, perché i fatti che la integrano tendono a fuorviare o ad ostacolare l’attività di accertamento e repressione dei reati.

Nel caso in esame ritiene il Collegio che nelle contrastanti versioni dei fatti sopra riferite con riguardo, in particolare, al soggetto autore della consegna della busta ovvero dei documenti in essa racchiusi, oggetto di indagine penale a carico dell’imputato Paolo Gabriele, debba configurarsi un’attività materiale di intralcio alla giustizia idoneo a realizzare quell’attività di “eludere le investigazioni dell’Autorità”, prevista dall’art. 225 c.p.

12. Ma, nella previsione normativa tale attività di elusione delle investigazioni – nell’ipotesi considerata, come pure nelle altre ipotesi oggetto di distinta considerazione – deve essere finalizzata ad aiutare “taluno”, cioè il “favorito”.

Questo soggetto il Tribunale ritiene che debba identificarsi nel Sig. Paolo Gabriele, con il quale sicuramente l’imputato intratteneva buoni rapporti, il quale, al momento della perquisizione (25 maggio 2012) e tanto più il giorno successivo, allorché è stata fornita la seconda riferita versione, era già indagato, con atto del 23 maggio 2012 del

Direttore dei Servizi di Sicurezza, per il reato di furto aggravato della documentazione trasmessa al giornalista Gianluigi Nuzzi. Lo stesso 23 maggio 2012 era stata eseguita la perquisizione dell'ufficio e dell'abitazione del Sig. Paolo Gabriele, con il sequestro di una grande mole di documenti. Di tale notizia, che aveva suscitato grande scalpore negli ambienti vaticani, era sicuramente a conoscenza il Sig. Sciarpettelli.

Quest'ultimo è il Sig. Gabriele, al di là delle normali occasioni di incontro nei luoghi di lavoro, si frequentavano anche con le rispettive famiglie e anche nella casa in Sabina del Sig. Sciarpettelli, come da quest'ultimo ammesso nel suo interrogatorio del 28 giugno 2012.

Poco importa, a questo proposito, se si trattasse di una grande o di una superficiale amicizia: sicuramente l'imputato e il testimone Gabriele hanno ammesso che si frequentavano, anche con le rispettive famiglie, anche in luoghi diversi dall'ambiente di lavoro.

Poco importa, inoltre, secondo quanto ha chiesto di provare la difesa, se il Sig. Gabriele si sia avvalso tanto o poco delle abilità informatiche del Sig. Sciarpettelli. Peraltro, è emerso dalla testimonianza in dibattimento del Sig. Gabriele che l'imputato è intervenuto qualche volta sul computer di quest'ultimo e che talvolta l'intervento è avvenuto mediante istruzioni impartite telefonicamente. Ma, ciò non assume rilievo, come non assume rilievo il fatto che i due si siano scambiati eventualmente telefonate o messaggi di posta elettronica, i quali peraltro avrebbero potuto avere ad oggetto rapporti di tipo professionale o di altro genere. A ragione di ciò il Tribunale nell'Ordinanza del 5 ottobre 2012 non ha ammesso la richiesta istruttoria della difesa, tendente all'acquisizione dei relativi tabulati "poiché dalla eventuale acquisizione non potrebbero derivare elementi univoci di valutazione del tipo di rapporto intercorso tra i medesimi soggetti".

Ciò che sicuramente deve darsi per accertato è il rapporto di frequentazione dei due soggetti anche al di fuori del contesto lavorativo e anche con le rispettive famiglie.

Sotto questo profilo, non hanno fondamento le affermazioni della difesa dell'imputato, secondo cui allo stesso sarebbe stato riservato un trattamento processuale deteriore - sotto il profilo probatorio - rispetto a quello riservato al Sig. Gabriele. È infatti evidente che l'acquisizione delle prove risponde al principio di economia dei mezzi processuali, ritenuti nella specie rilevanti.

Nel caso in esame, l'ammissione della suddetta frequentazione, da parte dell'imputato, e le concordi testimonianze su questo punto sono sufficienti per individuare proprio nel Sig. Paolo Gabriele la persona per aiutare la quale l'imputato si è indotto a cambiare la prima versione dei fatti - che indicava nello stesso l'autore della consegna "di tutto il materiale contenuto nella busta affinché io gli esprimessi un parere" (dichiarazione resa alla Polizia Giudiziaria nell'immediatezza della perquisizione e del sequestro del 25 maggio 2012) - nella seconda versione del giorno successivo, che ha indicato in Mons. Carlo Maria Polvani l'autore della consegna della busta, che egli avrebbe dovuto, a sua volta consegnare al Sig. Gabriele. Tale seconda versione è stata peraltro confermata davanti al Giudice Istruttore all'udienza del 28 giugno 2012.

Questa finalità della condotta dell'imputato costituisce quindi il movente del reato e, al contempo evidenzia anche l'elemento soggettivo del dolo. Ed infatti dall'esame di tutti gli elementi probatori sopra riferiti deve desumersi non solo che egli avesse conservato memoria della busta e dei documenti in essa conservati, ma che ricordasse anche l'autore della consegna, cioè il Sig. Paolo Gabriele, indagato per furto aggravato, per aiutare il quale egli, con le due discordanti versioni, ha arrecato intralcio alla giustizia.

Una significativa conferma della volontarietà dell'azione delittuosa si desume dall'analisi della deposizione di Mons. Polvani, nella parte in cui ha riferito – senza essere smentito – che, in un colloquio avuto con l'imputato, costui ha affermato: “mi dovrai comprendere, perdonare, debbo pensare ai miei figli”. In tale espressione il Collegio ritiene di individuare la confessione di un “aiuto” che il Sig. Sciarpettetti aveva voluto fornire al Sig. Gabriele.

D'altra parte, la collaborazione dell'imputato, che – secondo la tesi difensiva – avrebbe fatto venir meno l'elemento del dolo, si è manifestata non nel momento della commissione dello stesso (allorché ha fornito la seconda versione dello stesso fatto), ma in un momento precedente, nel momento, cioè della perquisizione. Peraltro, anche da questo punto di vista, occorre dire che la collaborazione è intervenuta non nel momento iniziale della perquisizione, ma solo nella fase conclusiva quando era iniziata la sistematica apertura di tutti i cassetti, cosicché di fatto tale collaborazione è stata superflua.

13. Sia sotto il profilo della ricostruzione della condotta materiale, sia sotto il profilo dell'individuazione del soggetto a favore del quale è stata tenuta tale condotta, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il Tribunale ritiene pienamente confermato l'impianto accusatorio, che ha ravvisato, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi propri del reato di favoreggiamento, previsto e punito dall'art. 225 c.p., sotto la specie del c.d. favoreggiamento personale.

14. In conclusione il Tribunale, tenuto conto della pena edittale prevista dallo stesso art. 225 c.p. e delle richieste del Promotore di Giustizia, ritiene equo condannare l'imputato alla pena di mesi quattro (4) di reclusione; ritiene equo inoltre, considerata l'assenza di precedenti penali e il buono stato di servizio, concedergli le attenuanti generiche, ai sensi della legge vaticana 21 giugno 1969 n. L, riducendo la pena a mesi due (2) di reclusione e disponendo che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, alle condizioni di legge. Ritiene altresì che si debba sospendere la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto

In ragione della accertata colpevolezza, l'imputato deve essere condannato al rifacimento delle spese processuali.

Infine al medesimo deve essere restituita la somma di euro mille (1.000/00) versata a titolo di cauzione.

P.Q.M.

Il Tribunale

visto l'art. 225 cod. pen.

d i c h i a r a

l'imputato Sciarpettetti Claudio colpevole del delitto ascrittogli, per avere egli aiutato a eludere le investigazioni dell'Autorità;

lo condanna pertanto alla pena di mesi quattro (4) di reclusione;

visto l'art. 26 della legge 21 giugno 1969, n. L, considerato lo stato di servizio e la mancanza di precedenti penali, diminuisce la pena a mesi due (2) di reclusione;

visto l'art. 9 della legge 21 giugno 1969, n. L, ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, alle condizioni di legge;

visto l'art. 427 cod. proc. pen., ordina che si sospenda la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto;

visti gli artt. 39 cod. pen. e 429 cod. proc. pen., condanna Sciarpelletti Claudio al rifacimento delle spese processuali;

ordina la restituzione al medesimo della somma di euro mille (1.000/00) versata a titolo di cauzione.

Città del Vaticano, 10 novembre 2012

Giuseppe Dalla Torre, Presidente

Paolo Papanti-Pelletier, Giudice estensore

Venerando Marano, Giudice

Raffaele Ottaviano, Cancelliere supplente

Depositata a norma dell'art. 433 c.p.p.,  
oggi primo (1°) dicembre duemiladodici (2012).